

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29.07.2003 N. 23

Valutazione di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti Del Consigliere Fulvio Vassallo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2001 n. 38.

pag. 2446

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.07.2003 N. 822

"Fondazione Cap. Luigi Risso fu Francesco Onlus" di Camogli:

- riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/00.** pag. 2446
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.07.2003 N. 823**
- Associazione "Rari Nantes Sori" di Sori (GE): riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/00.** pag. 2446
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.07.2003 N. 846**
- Procedura di verifica-screening ex l.r. n. 38/98 - Progetto per la realizzazione di un impianto eolico a Bergoggi (SV). Proponente FERA S.p.A.. Pronuncia di inammissibilità.** pag. 2447
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.07.2003 N. 847**
- Procedura di verifica-screening ex l.r. n. 38/98. Interventi previsti nel P.U.O. - Distr. Aggr. - riordino sistema petrolifero - "Area petrolifera di Fegino" - settore 1 - del P.U.C. del Comune di Genova - Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.** pag. 2447
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.07.2003 N. 848**
- Approvazione indirizzi interpretativi dei criteri per la redazione delle norme di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico ex D.G.R. n. 357/2001.** pag. 2448
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.07.2003 N. 849**
- Variazioni per euro 454.897,83 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14. Assegnazione statale di fondi per la realizzazione di impianti fotovoltaici art. 10 L. 133/99 (1° provvedimento).** pag. 2456
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.07.2003 N. 850**
- Variazioni per euro 654.633,91 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14. Assegnazione statale fondi iniziative di farmacovigilanza - art. 36, c. 14 L. 449/97 (2° provvedimento).** pag. 2457
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.07.2003 N. 851**
- Variazioni per euro 11.240.168,00 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14. Assegnazione statale di fondi per gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale - L. 662/1996 (3° provvedimento).** pag. 2458
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.07.2003 N. 855**
- Procedura VIA regionale. Progetto di adeguamento del bacino**

portuale di Genova - Multedo. Proponente Autorità Portuale di Genova. Parere negativo. pag. 2460

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.07.2003 N. 877

Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione, e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. pag. 2460

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.07.2003 N. 878

Controllo e commercializzazione dei funghi epigei spontanei. pag. 2464

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.07.2003 N. 900

Variazioni per euro 200.000,00 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r 9/5/2003, n. 14 ripartizione fondi per il programma di miglioramento qualitativo della produzione oleicola reg. Ce 528/1999 (4^o provvedimento). pag. 2466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.08.2003 N. 146

Comune di Montalto Ligure (IM) - Approvazione di variante all'art. 5 del Regolamento Edilizio concernente la Commissione Edilizia. pag. 2467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.08.2003 N. 147

Comune di Alassio (SV) - Applicazione art. 7 L.R. 6.8.2001 n. 24 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. pag. 2468

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ALLEVAMENTO CACCIA E PESCA 23.07.2003 N. 1481

Reg. CE n. 2792/99. Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, SFOP 2000-2006. Approvazione graduatoria dei progetti per l'anno 2003. Asse 3, mis. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4; Asse 4, mis. 4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.6. pag. 2468

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE MARINO E COSTIERO 31.07.2003 N. 1511

Art. 35 D.Lgs. 152/99. Autorizzazione alla Provincia La Spezia per l'immersione in mare per ripascimento spiagge di Fiumaretta e Marinella materiali dragati dai fondali foce fiume Magra nell'ambito interventi di messa in sicurezza idraulica. pag. 2476

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
29.07.2003 N. 1484**

Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività discarica denominata "Trino" in Comune di Cicagna (Genova), e scorporo della stessa dal complesso estrattivo ardesiaco denominato "Casa Bruciata" nei Comuni di Lorsica e Moconesi (GE). pag. 2476

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
29.07.2003 N. 1485**

Scorporo di porzione del complesso estrattivo ardesiaco denominato "Fossato di Balano" in Comune di Lorsica (Genova), della Italardesia s.r.l., con sede in Orero (Genova), Via Piana, 2. pag. 2477

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA 25.07.2003 N. 1461

Approvazione elenco delle domande di concessione di contributi pervenute al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria che hanno ottenuto il parere favorevole dell'Osservatorio permanente per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali. pag. 2477

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ 28.07.2003 N. 1475

Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 13 della l.r. 25/6/2003 n. 19 di n. 4 verificatori titoli di viaggio dipendenti della AMT SpA di Genova. pag. 2479

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE, PROMOZIONE E ASSISTENZA TECNICA 22.07.2003 N. 1473

Legge 313/98 art. 3. Integrazione della Sezione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini. pag. 2479

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE, PROMOZIONE E ASSISTENZA TECNICA - 28.07.2003 N. 1476

Attuazione DGR n. 605/2002 - Flavescenza dorata: approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili. Impegno euro 37.837,07. pag. 2481

**CIRCOLARE N. 6 DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E AMBIENTALE
Servizio Affari Giuridici del Dipartimento (prot. 108531/868 del 29.07.2003)**

Effetti dell'entrata in vigore del T.U. dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.) sulla legislazione ligure. pag. 2483

CIRCOLARE N. 7 DIPARTIMENTO SANITA'
Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria (Prot. n. 112720/6040)

Commercializzazione funghi epigei spontanei. pag. 2486

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA
16.07.2003 N. 429

Modifica alle tavole di piano n. 13 A - Carta delle fasce fluviali e n. 16 bis - carta del rischio idraulico del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa idraulica ed Idrogeologica dei Torrenti Vallecrosia e Borghetto - Ambito di Bacino n. 2 Nervia L.R. 18/99 art. 97 e D.L. 180/98 (convertito con Legge 267/98) approvato con D.C.P. n. 86 del 15.10.2002. pag. 2486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
01.08.2003 N. 28244

Comune di Follo - Variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per il cambio d'uso a civile abitazione di un fabbricato ex scuola elementare in località Valdurasca. pag. 2488

PROVINCIA DI GENOVA

Ditta: Dalpian Luca. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 2488

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 30.05.2003 N. 4007

Corso d'acqua: Sub alveo T. Scrivia. Ditta richiedente: Mirabelli F.lli di Mirabelli Marco, Sabrina, Stefano & C. s.a.s. Domanda: in data 18.03.98 di concessione in sanatoria di derivazione idrica in comune di Ronco Scrivia per uso antincendio e lavaggio automezzi. Pratica n. 1847. pag. 2489

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 04.06.2003 n. 4008

Corso d'acqua: Pozzo sub alveo T. Bisagno. Richiedente: Ditta Calandra Pina. Domanda in data: 19.12.1998 per concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso auto lavaggio. Comune di Genova-Marassi. Pratica n. 4703. pag. 2489

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 01.07.2003 N. 4006

Corso d'acqua: Sorgente De Duga tributaria del R. Carron (bac.

T. Sturla). Richiedente: Consorzio Rurale di Miglioramento Fondiario Belvedere. Domanda in data: 07.12.1999 ed integrazioni del 11.02.2000 per concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso umano in Comune di Borzonasca. Pratica n. 5128. pag. 2489

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 03.07.2003 N. 4051

Corso d'acqua: Rio dei Roncassi. Richiedente: Ditta Solari Mauro e Peirano Beppino. Domanda: in data 03.12.2001 di voltura della concessione di derivazione acqua ad uso irriguo, assentita alla ditta Solari Umberto e Peirano Agostino con D.P.G.R n. 1270 in data 09.10.1978, nel Comune di San Colombano Certenoli. Pratica n. 3269. pag. 2490

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.07.2003 N. 4200

Corso D'acqua: Sorgenti Groppo Alto Fontanezze Novelle. Richiedente: Consorzio Rurale fra produttori agricoli Romaggi. Domanda: in data 04.12.1996 di rinnovo di concessione idrica in comune di San Colombano Certenoli uso umano. Pratica n. 2695. pag. 2490

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.07.2003 N. 4201

Corso d'acqua: T. Neirone. Richiedente: Ditta Corsiglia Aldo e Leverone Rinaldo. Domanda: in data 31.05.2003 di variante d'uso della concessione di derivazione acqua già assentita con D.P.G.R. n. 568 in data 04.06.1981 alla ditta medesima nel Comune di Neirone. Pratica n. 3555. pag. 2490

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.07.2003 N. 4430

Corso d'acqua: Sorg.ti "Brassetto" trib. T. Cantarena. Richiedente: Convento Padri Carmelitani Scalzi. Domanda in data: 30.10.2002 di variante di concessione di derivazione acqua e di collaudo in comune di Arenzano. Pratica n. 4465. pag. 2491

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.07.2003 N. 4431

Corso D'Acqua: Sorgenti "Fontana de Ona" e "Lago Rotondo" trib.

T. Arena. Richiedente: Consorzio Acqua Potabile Pian di Malvaro. Domanda: in data 21.12.1987 ed integrazioni del 25.06.2001 di rinnovo di concessione idrica in comune di Favale di Malvaro uso umano. Pratica n. 1835. pag. 2491

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 27.07.2003 N. 4432

Corso D'Acqua: Pozzo. Richiedente: Soc. dell'Acqua Potabile s.r.l.. Domanda: in data 10.09.2002 di autorizzazione alla terebrazione di pozzo in comune di Carasco per uso umano. Pratica n. 11. pag. 2491

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 24.07.2003 N. 4433

Corso d'acqua: Rio Corsiglia, Rio Rissuello, Rio Cerrale e Rio Sestri trib. Torrente Neirone (bacino Torrente Lavagna). Richiedente: Azienda Elettrica Neirone di Laura Bonardi & C. S.n.c.. Domanda in data: 19.09.2000 per rinnovo di concessione di derivazione acqua ad uso produzione energia elettrica in Comune di Neirone. Pratica n. 1427. pag. 2492

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 28.07.2003 n. 6169

SP 15 "Carcare -Fallare - Bormida - Melogno" - Lavori di Costruzione variante all'abitato di Carcare. Ordinanza di versamento di E. 34.862,61 alla Cassa DD.PP. per indennità di espropriazione non accettate. pag. 2492

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 22.07.2003 N. 6023

Richiedente: Società Eco-Edil S.r.l. Domanda intesa ad ottenere la concessione per attraversamento Rio Marroni, del Rio Lamberti e del Rio Rocca in comune di Stella, mediante condotta per il gas in polietilene nel Comune di Stella - Pratica n. 339/02 cl 013.003.001. pag. 2493

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 22.07.2003 N. 6033

Domanda pervenuta in data 10.12.1999 di rinnovo e subingresso con varianti in sanatoria della concessione, prot. n. 27081, n. 869 del 28.05.1973 per derivare da un gruppo di 3 sorgenti denomi-

nate "Bricco" nel bacino del torrente Segno in loc. Campo Giacone e Campo Ferrato, fraz. Segno - Comune di Vado Ligure una quantità d'acqua di mod. 0,02 (l/sec. 2,00) ad uso potabile - rif. 1393/D - prat. n. 55/02. Richiedente: Società Acquedotto di Savona S.p.a. pag. 2493

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 22.07.2003 N. 6039

Richiedente: Società Eco-Edil S.r.l. Domanda intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento del Rio Lamberti e del rio affluente di destra del Rio Molin, posti in comune di Stella mediante condotta per il gas in politene nel comune di Stella. Pratica n. 338/02 cl. 013.003.001. pag. 2494

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 22.07.2003 N. 6055

Richiedente: sig.ra Berardo Lucia. Rinnovo in sanatoria e subingresso nella concessione per derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Torrente Carbuta in Comune di Calice Ligure Loc. Campo-grande già assentita al Sig. Pampararo Agostino con D.G.C. n. 6373 in data 17.10.1935 e prorogato a termini di legge a tutto il 31.01.1982. Pratica n. 581/01 - Rif. 125/R. pag. 2494

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 24.07.2003 N. 6087

Corso d'acqua: Torrente Sansobbia. Domanda pervenuta in data 06.07.2000 e successiva integrazione per rinnovo con varianti della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo in Comune di Albisola Superiore - Fraz. Ellera - già assentita con D.P.G.R. n. 1375 del 19.05.1976. Richiedente: Consorzio acquedotto rurale irriguo del'Olmo. Pratica n. 167/03 - Rif. 1494/D. pag. 2494

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 24.07.2003 N. 6089

Rio delle Monache - Bacino torrente Erro - rinnovo licenza annuale di attingimento d'acqua ad uso irriguo in località Anny del comune di Pontinvrea. Richiedente: Salvo Federica. Rif. 267/A - fascic. 18/03. pag. 2495

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 24.07.2003 n. 6093

Rinnovo licenza annuale per attingimento d'acqua ad uso irriguo da due punti di presa del fiume Bormida di Pallare in località

Damonte del comune di Pallare. Richiedente: Marenco Anna. Rif. 239/A - fascic. 20/03. pag. 2495

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 24.07.2003 N. 6096

Rio Cummi in Comune di Cairo Montenotte. Concessione Licenza annuale di attingimento d'acqua ad uso irriguo in Località Fornaci. Richiedente: Stefanini Gian Pietro. Pratica n. 17/02-AA. pag. 2496

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 17.03.2003 N. 2464

Richiedente: Società La Filanda S.r.l. Domanda pervenuta in data 24.10.2002 e successive integrazioni pervenute in data 03.02.2003 e 12.02.2003 di subingresso alla concessione di fatto rilasciata al Comune di Albisola Superiore in Località Erchi del Comune di Albisola Superiore da utilizzarsi ad uso campo da golf. Autorizzazione ai fini idraulici con contestuale autorizzazione all'inizio dell'occupazione dell'area demaniale. Pratica n. 324/02. pag. 2496

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 21.03.2003 N. 2626

Richiedente: Società la Filanda S.r.l. Distretto di trasformazione DT4 del Piano Urbanistico Comunale S.U.A. - Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata n. 1 - Complesso Turistico-Sportivo Borgo Erchi - Ricettività Località Filanda - Autorizzazione all'inizio dei lavori inerenti la concessione per la realizzazione di n. 3 bocche di scarico acque bianche nel Torrente Sansobbia in Loc. La Filanda - Comune di Albisola Superiore. Pratica n. 407/02. pag. 2497

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 21.03.2003 N. 2631

Richiedente: Società La Filanda S.r.l. Distretto di trasformazione DT4 del Piano Urbanistico Comunale S.U.A. - Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata n. 1 - Complesso Turistico - Sportivo Borgo Erchi - Ricettività Località Filanda - Autorizzazione all'inizio dei lavori inerenti la concessione per la realizzazione di un attraversamento mediante ponte carrabile sul Torrente Sansobbia in Loc. Ca La Murta - Comune di Albisola Superiore. Pratica n. 407/02. pag. 2497

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 21.03.2003 N. 2635

Richiedente: Società La Filanda S.r.l. Distretto di trasformazione

DT4 del Piano Urbanistico Comunale S.U.A. - Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata n. 1 - Complesso Turistico-Sportivo Borgo Erchi - Ricettività Località Filanda - Autorizzazione all'inizio dei lavori inerenti la concessione per la realizzazione di tre attraversamenti mediante 2 ponticelli ed una passerella sul Rio Legao in Loc. La Filanda - Comune di Albisola Superiore. Pratica n. 407/02.

pag. 2497

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 26.06.2003 N. 5166

Richiedente: Comune di Carcare. Domanda del 24.03.2003 di subingresso nella concessione di ponte sul Rio Cornareto, nel bacino del T. Bormida di Spigno, in Loc. Via Cattaneo - Comune di Carcare ed ampliamento dello stesso. Domanda del 10.06.2003 per concessione in sanatoria per attraversamento del Rio con tubazione fognaria dell'acquedotto nonché per scarichi acque binache, richiesta parziale modifica degli stessi, adeguamento alla nuova situazione idraulica. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 69/03.

pag. 2498

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 30.05.2003 N. 247

Ditta: Comune di Lerici. Corso d'acqua: Canale dei Sardi. Concessione demaniale relativa all'adeguamento dell'attraversamento esistente del Canale dei Sardi ad uso transito pedonale e carrabile in località Guercio-Colomba nel Comune di Lerici (SP). Pratica n. 4364.

pag. 2498

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 14.07.2003 N. 328

Corso d'acqua: Torrente Chicciola. Ditta: Comune di Brugnato. Nulla osta idraulico ad eseguire i lavori di manutenzione e pulizia dell'alveo fluviale del torrente Chicciola del tratto interno all'abitato di Brugnato in comune di Brugnato. Nulla osta n. 10837.

pag. 2499

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

29.07.2003

N. 23

Valutazione di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del Consigliere Fulvio Vassallo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2001 n. 38.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata relazione della Giunta delle elezioni, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di deliberare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal Consigliere Fulvio Vassallo, oggetto del Procedimento penale n. 22209/21/2000 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova per i reati di cui agli articoli 110 e 495, commi 1, 2 e 3 del Codice penale e 13 della legge 47/1948.

omissis

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Vincenzo Nesci

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.07.2003

N. 822

"Fondazione Cap. Luigi Riso fu Francesco Onlus" di Camogli: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo del-

le persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 alla "Fondazione Cap. Luigi Riso fu Francesco Onlus" con sede in Camogli, Via XX Settembre 31, e di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto in data 6 marzo 2003, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere la Fondazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.07.2003

N. 823

Associazione "Rari Nantes Sori" di Sori (GE): riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 alla Associazione "Rari Nantes Sori" con sede in Sori, Via Stagno 2, e di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto in data 23 febbraio 1993, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere l'Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

18.7.2003 N. 846

Procedura di verifica-screening ex l.r. n. 38/98 - Progetto per la realizzazione di un impianto eolico a Bergeggi (SV). Proponente FERA S.p.A.. Pronuncia di inammissibilità.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

l'inammissibilità del progetto della FERA S.p.a. per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Bergeggi, in quanto non rispondente ai criteri di cui alla D.G.R. n. 966/02, finalizzati alla gestione sostenibile dello sfruttamento dell'energia eolica.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

18.7.2003 N. 847

Procedura di verifica-screening ex l.r. n. 38/98. Interventi previsti nel P.U.O. - Distr. Aggr. - riordino sistema petrolifero - "area petrolifera di Fegino" - settore 1 - del P.U.C. del Comune di Genova - Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che non debbano essere assoggettati a procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/98, gli interventi presentati dalla soc. Fegino Cinque S.p.A. relativi agli interventi Genova a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito indicate:

- a) in fase di progettazione definitiva adottare pavimentazioni fonoassorbenti;
- b) sia elaborata una nuova tavola sulle sistemazioni esterne nella quale risulti un ulteriore inserimento di zone alberate lungo i percorsi viari ed in prossimità delle aree di sosta;
- c) prevedere il recupero della maggior quan-

tità possibile dei materiali di risulta costituiti da terre e rocce di scavo e da inerti da sbancamento;

2. di richiamare la necessità di:

- a) attuare, nella fase esecutiva degli interventi, il programma di indagini previsto nella relazione geologico-tecnica presentata;
- b) prevedere e garantire la destinazione finale dei rifiuti inerti prodotti che superano le quantità di 50.000 mc. come previsto dall'art. 36, comma 6, della L.R. n. 18/99.

3. di dare atto che:

- a) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- b) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte dell'Ufficio VIA dell'ottemperanza sostanziale alle prescrizioni come sopra apposta al punto 1);
- c) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 N° 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.

4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

18.07.2003

N. 848

Approvazione indirizzi interpretativi

dei criteri per la redazione delle norme di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico ex D.G.R. n. 357/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 357/2001 la Giunta regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, ha approvato i criteri per la redazione delle norme di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico;
- i criteri di cui si tratta, che affrontano le tematiche della pericolosità idrogeologica e del connesso grado di rischio nell'ambito della pianificazione di bacino, individuano i contenuti minimi essenziali della normativa dei piani di bacino approvati dalle Province sia ai sensi dell'art. 17, c. 6 ter l. 183/89 sia ai sensi del comma 1, art. 1, del D.L. 180/98;

considerato che:

- l'applicazione concreta dei criteri ha determinato dubbi interpretativi ed applicativi, come risulta dalle varie richieste di chiarimenti pervenute sia dalle Amministrazioni provinciali sia dagli altri enti locali interessati, con particolare riferimento a talune definizioni di interventi di tipo urbanistico-edilizio previsti nelle norme di piano;
- appare opportuno fornire indirizzi interpretativi e chiarimenti idonei ad assicurare la corretta applicazione dei criteri di cui trattasi anche al fine di garantire l'omogeneità di gestione delle norme a tutela del rischio idrogeologico sul territorio regionale;

considerato, peraltro, che:

- la finalità principale dei piani di bacino in oggi approvati a stralcio, di cui si tratta, corrisponde prioritariamente all'esigenza del non aumento del rischio attuale nonché della tutela della pubblica e privata incolumità;
- tale finalità rappresenta la corretta chiave di lettura delle norme di piano ogni qualvolta si presentino fattispecie concrete di dubbia ap-

plicazione, superando, se del caso, la qualificazione prettamente edilizia degli interventi ammessi e/o vietati o le differenti accezioni riscontrabili negli strumenti urbanistici;

- l'attività interpretativa de qua, in ogni caso, non può, prescindere dal rispetto del principio generale, sotteso ai piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, che impone, nel caso di realizzazione di interventi, il non aumento della pericolosità di inondazione o di frana nonché del rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, il non pregiudizio della realizzabilità degli interventi di sistemazione e di mitigazione del rischio previsti dal Piano nonchè l'assunzione di adeguate azioni e misure di protezione civile;

preso atto che:

- il Comitato tecnico regionale per il territorio, Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino, nella seduta del 09.07.2003, ha espresso parere favorevole sugli indirizzi interpretativi allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

ritenuto pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che la Giunta regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, ai sensi dell'art. 96, c. 3 della l.r. 18/1999, proceda all'approva-

zione degli indirizzi interpretativi dei criteri per la redazione delle norme di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico ex d.g.r. n. 357/2001;

Su proposta dell'Assessore al Territorio ed Ambiente

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

- a) di approvare gli indirizzi interpretativi dei criteri per la redazione delle norme di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico ex d.g.r. n. 357/2001, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- b) di disporre la pubblicazione del presente atto e relativo allegato sul B.U.R. ai sensi di legge.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Indirizzi interpretativi e chiarimenti in merito ai criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui alla DGR 357/01

Premessa

A seguito di numerosi quesiti pervenuti alla scrivente amministrazione in merito alla corretta applicazione dei criteri per l'elaborazione delle norme di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, assunti dalla Giunta regionale nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale con deliberazione n.357/2001, si rende opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Innanzitutto si ricorda che i criteri di cui si tratta attengono alle **tematiche della pericolosità idrogeologica e del connesso grado di rischio** nell'ambito della pianificazione di bacino e corrispondono all'esigenza di garantire l'omogeneità di gestione del rischio idrogeologico sul territorio regionale. In tal senso i criteri individuano i contenuti minimi essenziali della normativa relativa alla tematica della pericolosità e rischio idrogeologico nei piani di bacino o in loro stralci funzionali ai sensi del comma 6ter, dell'art. 17 della L. 183/89, ed in particolare, quindi, dei piani di bacino stralcio che sono stati approvati dall'Autorità di Bacino di rilievo regionale ai sensi del comma 1, art.1, del D.L. 180/98.

Si intende inoltre ribadire e meglio precisare la finalità propria dei piani di bacino anche stralcio, attualmente approvati, a riguardo delle tematiche di cui sopra. Il piano di bacino, in tale ambito, infatti, investe il governo del territorio e la corretta utilizzazione dello stesso, perseguendo, in via prioritaria, la gestione delle situazioni di pericolosità e rischio al fine del **non aumento delle condizioni di rischio attuale e della tutela della pubblica e privata incolumità**.

La finalità in questione, rappresenta, pertanto, la corretta chiave di lettura delle norme del piano di bacino ogni qualvolta si presentino fattispecie concrete di dubbia applicazione, superando, se del caso, la qualificazione strettamente edilizia degli interventi ammessi e/o vietati o le varie accezioni riscontrabili negli specifici strumenti urbanistici.

Avuto riguardo alle specifiche finalità sottese ai limiti indicati nei criteri stessi, nell'individuazione degli interventi edilizi esclusi da tali normative, quindi, **il criterio interpretativo da privilegiare**, a fronte di nozioni più restrittive a diversi effetti, è **quello della tutela sottesa alle normative stesse**.

In tal senso, quindi, si ritiene che i chiarimenti e le interpretazioni riportate nel presente documento possano rimanere validi anche a seguito della entrata in vigore del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), che innova le definizioni degli interventi edilizi delineate nella l.n.457/1978, cui fa riferimento la normativa di piano stralcio. Infatti, tali definizioni devono ritenersi prevalenti per quanto concerne il regime dei titoli abilitativi e non anche in termini sostanziali, rispetto alle definizioni degli interventi stessi contenuti negli strumenti urbanistici generali vigenti ovvero ad altre disposizioni quali la disciplina dei piani di bacino i cui divieti e limiti vanno riferiti alla natura sostanziale dell'intervento, a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento urbanistico ovvero al T.U.

È di tutta evidenza che l'ammissibilità degli interventi che non risultano tra quelli vietati nella normativa del piano di bacino è comunque subordinata alla loro ammissibilità negli specifici SUG.

Si ricorda inoltre che resta fermo **il principio generale**, sotteso alla pianificazione di bacino relativamente alle tematiche del rischio idrogeologico, in base al quale qualsiasi intervento, pur se non incluso tra quelli esplicitamente vietati, **non deve aumentare la pericolosità di inondazione o di frana ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, e non deve pregiudicare la realizzabilità degli interventi di sistemazione e di mitigazione del rischio previsti dal Piano;**

riguardo alla pericolosità idraulica, non deve inoltre costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.

Si evidenzia infine che l'applicazione della normativa del Piano di bacino, finalizzata al non aumento delle condizioni attuali di rischio, non dispensa dalla **necessità di prevedere le adeguate azioni e misure di protezione civile** in considerazione delle condizioni di pericolosità idrogeologica delle diverse aree individuate dal Piano stesso, condizioni che, tra l'altro, devono essere assunte come base per la redazione dei piani di protezione civile comunali.

Chiarimenti sui criteri di cui alla DGR 357/01

Gli indirizzi interpretativi qui indicati, che discendono dai principi generali illustrati in premessa, confermano e meglio specificano gli indirizzi già forniti su analoghi argomenti nelle circolari esplicative a suo tempo emanate a riguardo dell'applicazione dell'art. 26 della L.R. 9/93 e del disposto della DGR 2615/98.

Sono forniti, tra l'altro, chiarimenti ed indirizzi interpretativi su specifiche definizioni di tipo urbanistico-edilizio introdotte dai criteri regionali ex DGR 357/01; va da sé che le singole norme del piano di bacino vanno in ogni caso applicate nella loro completezza, valutando contestualmente le varie condizioni di volta in volta specificate e rispettando il principio generale del non aumento della pericolosità e del rischio richiamato in premessa.

Si segnala, inoltre, che per semplicità espositiva, i chiarimenti che seguono fanno riferimento agli articoli della normativa-tipo di cui all'allegato 2 della DGR 357/2001, e ss. mm. ed ii.

1) Fasce di inondabilità (Art. 15)

Aree a suscettività al dissesto (Art. 16)

Ammissibilità degli interventi consistenti in modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici

Si specifica che ai presenti fini, i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici entro soglie predeterminate dallo strumento urbanistico generale e, quindi, senza il rispetto dell'indice edificatorio, non sono da ricomprendere nella definizione di nuova costruzione, risultando gli stessi ascrivibili, a questi soli fini, nella categoria **della ristrutturazione edilizia, ovvero del risanamento conservativo**.

Tali ampliamenti sono quindi da ritenersi ammissibili, fermo restando il rispetto delle condizioni di volta in volta specificate, laddove nella normativa del Piano di Bacino siano ammessi gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sempreché gli stessi siano ammessi dagli SUG comunali "una tantum" e quindi senza il rispetto degli indici di edificabilità.

2) Fasce di inondabilità (Art. 15, commi 2, 3 e 8)

Aree a suscettività al dissesto (Art. 16, commi 2 e 3)

Definizione degli interventi di nuova edificazione

Anche nel caso degli interventi di nuova edificazione, richiamati nei commi succitati, si chiarisce che tale definizione va intesa, al di là delle possibili diverse classificazioni contenute nello SUG o nel T.U. dell'edilizia appena entrato in vigore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento in **termini di pericolosità**

e rischio per beni e persone. In tal senso, a titolo di esempio, non sono da ritenersi interventi di nuova edificazione ai sensi della normativa di piano di bacino interventi quali l'installazione di serre di tipo "a tunnel", recinzioni, tettoie, pali, tralicci, condotte di servizi, etc.; così come verande o balconi, in quanto riconducibili, nella sostanza, ai modesti ampliamenti di cui al punto 1).

Non sono inoltre da considerarsi rientranti nella nuova edificazione le sopraelevazioni connesse al recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti in conformità al disposto della L.R. 24/2001, ovvero quelle ascrivibili alla categoria dei modesti ampliamenti di cui al punto 1).

3) Fasce di inondabilità (Art. 15, comma 2, lett. b))**Aree a suscettività al dissesto (Art. 16, comma 2, lett. b))****Ammissibilità di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone**

Nell'ambito della finalità generale dei piani di bacino in tema di rischio idrogeologico, la finalità della norma in oggetto è quella di garantire che non siano attuate trasformazioni urbanistiche di zone già riconosciute come a pericolosità molto elevata (T=50 anni ovvero frana attiva) **tali da comportare la permanenza di persone in insediamenti non adeguatamente protetti o proteggibili dagli eventi calamitosi**. In questo senso, quindi, la norma è intesa a vietare interventi quali l'installazione di campeggi, villaggi turistici, o insediamenti comunque legati alla ricettività turistica quali roulotte o case mobili, in ragione della loro sostanziale assimilabilità, dal punto di vista dell'aumento del rischio idraulico, agli interventi di nuova edificazione nonché della loro intrinseca elevata vulnerabilità rispetto agli eventi alluvionali. Analogamente sono da ricomprendersi in tali divieti capannoni e simili, anche non realizzati in muratura, ove siano insediabili attività produttive, commerciali o similari.

Sono invece da ritenersi ammissibili, a titolo di esempio, interventi quali l'installazione di dehors o similari, l'allestimento di mercati temporanei, fieristici o similari, attrezzature balneari, parcheggi a raso, **purché siano previste le adeguate azioni e misure di protezione civile**.

4) Fasce di inondabilità (Art. 15, comma 2)**Ammissibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti cambio di destinazione d'uso con aumento del carico insediativo**

Al comma 2 viene specificato che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque comportare *“cambi di destinazione d'uso che aumentino il carico insediativo anche temporaneo”*.

Si ricorda innanzitutto che è la contestualità delle due condizioni sopra citate a rendere non ammissibile un dato intervento (ferme restando le altre limitazioni poste nella normativa del piano di bacino); la motivazione della norma risiede infatti nel non ammettere, in un'area a pericolosità idraulica molto elevata, dove sono peraltro ammessi solo interventi sul patrimonio edilizio esistente, trasformazioni di edifici o insediamenti che prevedano un cambio di destinazione d'uso **tale da comportare un aumento del grado di rischio** degli stessi a causa di un aumento del carico insediativo.

In primo luogo rientrano quindi nel divieto quelle trasformazioni che prevedano la permanenza di persone in siti ove attualmente non sia prevista (a mero titolo di esempio, cambio di destinazione da magazzino ad abitazione).

D'altra parte, in conformità con quanto già precisato nella circolare esplicativa della DGR 2615/98, la nozione di “carico insediativo” va intesa in senso «sostanziale», riferendosi con tale dizione ai casi di interventi comportanti un apprezzabile incremento del numero di abitanti, di addetti o di utenti, sempreché derivanti da mutamenti della destinazione d'uso di immobili esistenti che determinino, come conseguenza, un maggior fabbisogno di standards urbanistici.

Inoltre, tenuto conto delle specifiche finalità proprie della normativa di piano di bacino, possono essere ammissibili interventi che, pur qualificandosi come interventi di cambio di destinazione d'uso sotto il profilo strettamente edilizio, mantengano in modo prevalente la destinazione originaria.

In tal senso, a titolo di esempio, ove la normativa di piano di bacino ammette gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono da considerarsi ammissibili, alle condizioni di volta in volta specificate, gli interventi di frazionamento interno, sempreché ovviamente la disciplina del piano urbanistico espressamente li ammetta, nonché gli interventi volti al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, posto che gli stessi comportano il mutamento di destinazione d'uso di una parte di edifici già destinati ad un prevalente uso abitativo.

5) Fasce di inondabilità (Art. 15: comma 2, lett. a); comma 3, lett. a); comma 8)

Definizione di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati.

In conformità con quanto già precisato nella circolare esplicativa della DGR 2615/98, con la dizione *"contesti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati"* si intende di norma far riferimento a zone omogenee classificate di tipo «A» e/o «B» in base al DM 2-4-1968. Vi possono rientrare anche zone di tipo «D» che inglobino insediamenti produttivi di varia natura (industriali, commerciali, artigianali o misti) già esistenti o da riconvertire o da completare, nonché altre zone comunque classificate, e quindi anche al limite di tipo «C», che siano sostanzialmente assimilabili a zone di tipo «A» o «B» e che, in ogni caso, risultino **caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato ovvero da completare in alcune sue parti.** Di conseguenza, tali completamenti devono necessariamente riguardare **lotti di limitata estensione ancora liberi ma interni a zone già densamente edificate.**

In coerenza con le finalità del piano di bacino per la tematica di riferimento, sicuramente non rientrano in tali ipotesi i casi in cui l'intervento edilizio, qualora realizzato, determini un aumento della classe di rischio attuale valutata secondo i criteri regionali.

Si precisa ancora che laddove il Comune sia dotato di PUC, dovrà comunque far riferimento al criterio sopra indicato, tenuto conto che tale strumento, a norma dell'art. 27, comma 3, della L.R. 36/97 deve contenere l'indicazione di riferimento delle proprie previsioni alle zonizzazioni in base al DM 2-4-1968.

6) Fasce di inondabilità (Art. 15, commi 2 e 3)**Non aumento della vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali e non aumento del rischio idraulico.**

Riguardo alla condizione di ammissibilità di interventi a condizione che non venga aumentata la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali o il non aumento del rischio idraulico richiamata dalla norma in oggetto, si precisa quanto segue, in conformità a quanto già evidenziato nell'allegato B ai criteri di cui all'Allegato 1 alla DGR 357/01.

- a) Nella normativa di piano il concetto di vulnerabilità viene richiamato con riferimento al **patrimonio edilizio esistente.** Si ricorda che la vulnerabilità di un edificio o di un manufatto deriva dalla capacità o inidoneità dell'elemento a resistere all'evento alluvionale di riferimento (minore è tale capacità, maggiore è la vulnerabilità).
Laddove gli interventi sul patrimonio edilizio esistente risultano ammissibili se non aumentano il grado di vulnerabilità attuale dell'elemento in esame, tali interventi **non devono quindi provocare una diminuzione del suo attuale grado di protezione dagli eventi alluvionali.** In tal senso, a titolo di esempio, interventi quali aperture previste sotto il livello della massima piena o realizzazione di interrati o seminterrati rientrano, in generale, nella tipologia di interventi che aumentano la vulnerabilità, a meno che non vengano assunte le opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di assicurarne la protezione dagli allagamenti.
- b) Nella normativa di piano il concetto di non aumento del rischio idraulico viene richiamato con riferimento agli interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture. Tale concetto è connesso alla consueta definizione di rischio idrogeologico adottata nei criteri e raccomandazioni regionali in merito. In conformità al contenuto dell'allegato B sopra citato, si ricorda che l'introduzione di un nuovo elemento in un'area interessata da possibili inondazioni determina necessariamente un aumento delle condizioni di rischio, **a meno che l'elemento stesso risulti non vulnerabile nei confronti dell'evento di piena di riferimento.** Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi che devono, quindi, essere progettati, caso per caso, in modo tale da proteggere efficacemente l'elemento stesso dagli allagamenti rispetto all'evento di riferimento e limitare, in occasione di un evento alluvionale, gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti all'introduzione del nuovo elemento, nelle aree di interesse e nelle aree limitrofe.

7) Fasce di inondabilità (Art. 15, comma 2, lett. d))

Ammissibilità di interventi su infrastrutture

Poiché dalla lettura delle lettera d) del comma 2., dell'art. 15 della normativa-tipo potrebbe non risultare chiaro l'ambito di applicazione della norma stessa, con particolare riferimento all'ammissibilità di interventi su infrastrutture private, si chiarisce che la norma-tipo in oggetto va interpretata alla luce del criterio di cui all'Allegato 1 alla DGR 357/01, ed in particolare del paragrafo 3.1, lett. c), punto 1), che specifica che, in fascia A, sono consentiti interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione **di infrastrutture pubbliche** esistenti purché non aumentino le condizioni di rischio, nonché **la realizzazione di infrastrutture pubbliche** connesse alla mobilità progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica e coniugate alle idonee azioni e misure di protezione civile, e previo parere favorevole della Provincia.

8) Fasce di inondabilità (Art. 15, comma 7)

Elementi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica

Si specifica che, ai fini dell'efficacia della ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito degli interventi di sistemazione idraulica, è sufficiente verificare la sussistenza dei seguenti presupposti:

- Le opere realizzate devono essere conformi al Piano di bacino relativo ed, in ogni caso, al progetto approvato dagli Enti competenti, previa acquisizione degli eventuali necessari pareri di conformità al Piano di bacino.
- Le opere realizzate devono riguardare la realizzazione di lotti funzionali dell'intervento complessivo previsto dal Piano e comunque essere in grado di eliminare il livello di pericolosità di inondazione per il quale sono state progettate (di norma T=200 anni) in porzioni significative del territorio. Sulla base di idonea documentazione, da acquisire qualora non fosse stata prodotta in sede progettuale, dovrà essere valutata e perimetrata l'eventuale pericolosità residua in relazione alla portata di progetto, nonché all'assetto idraulico complessivo dell'area protetta dalla difesa idraulica (a titolo di esempio, interferenze con eventuali colatori minori o inondabilità residua proveniente da monte).
- Le opere devono essere state regolarmente terminate e collaudate.
- Deve essere specificato il soggetto responsabile della manutenzione delle opere al fine di assicurarne la corretta funzionalità nel tempo ed il conseguente mantenimento delle raggiunte condizioni di mitigazione della pericolosità idraulica.

9) Art. 25 Condoni edilizi – pareri ex art. 32, L.47/85

Obbligo di richiesta di parere al soggetto che ha apposto il vincolo

Nel caso di interventi abusivi, soggetti a regime di condono edilizio ai sensi del capo IV della L.47/85, corrispondenti a tipologie di **interventi ammessi dalla normativa di Piano di bacino senza bisogno di alcun parere da parte della Provincia**, non risulta necessaria l'espressione del parere previsto all'art. 32 della stessa L. 47/85 in relazione al condono edilizio da parte del soggetto che ha posto il vincolo. Poiché, infatti, non esiste un vincolo che vieti lo specifico intervento in caso di nuova realizzazione, né una disposizione che imponga l'acquisizione del parere della Provincia, l'intervento stesso, ancorché abusivamente realizzato, non rientra nella fattispecie del citato art. 32.

10) Pareri della Provincia

Si evidenzia che i criteri regionali prevedono la necessità di un parere della Provincia solo in alcuni casi specifici, ove sia indispensabile una valutazione caso per caso, relativa sia alle caratteristiche del fenomeno calamitoso previsto sia alle necessarie caratteristiche e tipologie costruttive. In particolare, a riguardo del regime proprio delle fasce di inondabilità e delle aree a diversa suscettività al dissesto, e con riferimento **all'ammissibilità di interventi di tipo urbanistico-edilizio**, tale parere è previsto solo nei casi seguenti:

- **in fascia A**, relativamente alla ammissibilità di manufatti non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, nonché per la realizzabilità di nuove infrastrutture pubbliche;

- **in fascia B**, relativamente all'ammissibilità della nuova edificazione e degli interventi di ristrutturazione urbanistica in aree a minor pericolosità e nell'ambito di tessuto urbano consolidato o da consolidare;
- **in fascia A e B**, relativamente all'ammissibilità di interventi in deroga ai divieti relativi alle fasce A e B stesse per opere di pubblica utilità indifferibili e urgenti;
- **in aree Pg3** – suscettività al dissesto elevata, relativamente all'ammissibilità di interventi viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato.

In tutti gli altri casi i criteri regionali individuano interventi ammessi o vietati in ciascuna classe di pericolosità sulla base della tipologia degli interventi stessi, senza necessità dell'espressione di pareri da parte della Provincia.

Si evidenzia, inoltre, che i criteri regionali non prevedono un ruolo del Comitato Tecnico Provinciale (CTP) nell'espressione dei pareri, che sono invece di competenza delle Province. I CTP, ai sensi della LR 18/99, sono, infatti, organo consultivo della Provincia ed è quindi una scelta autonoma delle Province stesse se e quando richiedere un parere del CTP al fine di formulare il proprio parere di competenza, ai sensi della normativa di piano di bacino.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.07.2003

N. 849

Variazioni per euro 454.897,83 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14 Assegnazione statale di fondi per la realizzazione di impianti fotovoltaici art. 10 L. 133/99 (1° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Dirigente Generale della Direzione Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 12.11.2002 (G.U. n. 67/2003) "Rifinanziamento al programma tetti fotovoltaici" che apporta al predetto programma nuove risorse finanziarie per complessivi 9.553.310,24 euro;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto dirigenziale: "Destinatario del finanziamento sono le regioni e le province autonome...che hanno comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la disponibilità a cofinanziare al 50% i progetti presentati da enti locali insistenti nel proprio territorio...";

Che l'Allegato 2 del decreto dirigenziale quantifica in 909.795,65 euro lo stanziamento complessivo del contributo pubblico (Ministero + Regione) previsto per la Liguria per interventi nell'ambito della Provincia di Genova e dei Comuni di Genova e La Spezia;

Che l'Allegato 1 del citato decreto dirigenziale assegna alla Regione Liguria l'importo complessivo di 454.897,83 euro pari al 50% del suddetto contributo pubblico;

Preso atto che con note n. 833 del 3/6/2003 e n.1008 del 4.7.2003 il Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 per 454.897,83 euro e da atto che il cofinanziamento regionale trova conferma nell'U.P.B. 14.202 "Fondo unico regionale per l'industria" - capitolo 8803 "Agevolazioni alle imprese, anche tramite intermediari finanziari, a

valere sul fondo unico regionale per l'industria" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 che presenta la necessaria disponibilità;

Visti la legge regionale 9/5/2003, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003" nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 9/5/2003, n. 482 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2003 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Visto l'art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 14/2003;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2003, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003";

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, in termini di competenza e di cassa:

– Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.2.7 "Trasferimenti per la tutela ambientale" + 454.897,83 euro

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 4.216 "Energia" + 454.897,83 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 4.2.7 - al capitolo 1777 "Fondi provenienti dallo Stato per l'attuazione del programma "Tetti fotovoltaici" (DD. Ministero Ambiente 16/3/2001, 24/7/2002 e 12/11/2002)" la previsione è aumentata di euro 454.897,83 (quattrocentocinquantaquattromilaottocento novantasette/83);

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 4.216 - al capitolo 8752 "Contributi per l'attuazione del programma "Tetti fotovoltaici" (DD. Ministero Ambiente 16/3/2001, 24/7/2002 e 12/11/2002) lo stanziamento è aumentato di euro 454.897,83 (quattrocentocinquantaquattromilaottocento novantasette/83);

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.07.2003

N. 850

Variazioni per euro 654.633,91 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14 Assegnazione statale fondi iniziative di farmacovigilanza - art. 36, c. 14 L. 449/97 (2° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto in particolare l'art. 36, comma 14, secondo il quale: "Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo è ... utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unità sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità....";

Visto il decreto del Ministero della Salute - Dirigente della Direzione Generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - del 4.4.2003 con il quale è autorizzato il pagamento della somma di 20.585.972,04 euro ripartita fra le Regioni e le Province autonome secondo il criterio di riparto generale del Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente 2002, assegnando alla Regione Liguria la somma di 654.633,91 euro;

Visti la legge regionale 9/5/2003, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003", nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 9/5/2003, n.482 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2003 e, di conseguenza, dal Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Considerato che con note del Servizio Affari Giuridici del Dipartimento Sanità n. 1740 del 5.6.2003 e n. 1877 del 19.6.2003 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;

Visto l'art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 14/2003;

Ritenuto di dover iscrivere nel bilancio 2003, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di 654.633,91 euro per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003";

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.4 "Trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente" + 654.633,91 euro

- Variazione allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 9.103 "Finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario nazionale - arretrati" + 654.633,91 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.4 - al capitolo 1490 "Quota regionale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza (L.23/12/1978, n. 833 e art. 36 c. 14 L. 27/12/1997, n. 449)" è iscritta la previsione di euro 654.633,91 (seicentocinquantaquattromilaseicentotrentatre/91);

- Variazione allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 9.103 - al capitolo 5204 "Ripartizione della quota regionale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza (L. 23/12/1978, n. 833 e art. 36 c. 14 L. 27/12/1997, n. 449) - anno 2002" è iscritto lo stanziamento di euro 654.633,91 (seicentocinquantaquattromilaseicentotrentatre/91).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.07.2003

N. 851

Variazioni per euro 11.240.168,00 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14 Assegnazione statale di fondi per gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale - L. 662/1996 (3^o provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23/12/1996, n. 662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visto in particolare l'art. 1, comma 34, il quale prevede che "Il CIPE, su proposta del Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie";

Considerato che con deliberazioni CIPE 25/5/2000 n. 53 e 21/12/2000 n. 134 sono state complessivamente accantonate risorse pari a 619,75 milioni di euro per il 2000 e 630,08 milioni di euro per il 2001;

Che con la deliberazione CIPE del 31.1.2003, a valere sugli accantonamenti disposti con le deliberazioni citate, è assegnata alle Regioni interessate la somma complessiva di 367,20 milioni di euro di cui 12,39 milioni di euro per il 2000 e 354,81 milioni di euro per il 2001;

Che alla Regione Liguria è assegnata la somma di euro 11.240.168,00, di cui euro 379.596,00 per il 2000 e euro 10.860.572,00 per il 2001;

Visti la legge regionale 9/5/2003, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003", nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 9/5/2003, n. 482 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2003 e, di conseguenza, dal Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Visto l'art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 14/2003;

Ritenuto di dover iscrivere nel bilancio 2003, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di 11.240.168,00 euro per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003";

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio

di previsione per l'anno finanziario 2003, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.4 "Trasferimento dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente" + 11.240.168,00 euro

- Variazione allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 9.103 "Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario nazionale - arretrati" + 11.240.168,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.4 - capitolo 1241 "Quota regionale del FSN di parte corrente per il finanziamento dei progetti obiettivo e spese finalizzate (art.1, comma 34 e 34bis della legge 23/12/1996,n.662)" è iscritta la previsione di euro 11.240.168,00 (undicimilioniduecentoquarantamilacentosessantotto/00);

- Variazione allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 9.103 - capitolo 5308 "Ripartizione della quota regionale del fondo sanitario nazionale per le spese correnti destinate al finanziamento dei progetti obiettivo e spese finalizzate - anno 2000 (art. 1, comma 34 e 34bis della legge 23/12/1996, n. 662)" è iscritto lo stanziamento di euro 379.596,00 (trecentosettantatanovemilacinquecentonovantasei/00);

U.P.B. 9.103 - è istituito il capitolo 5309 "Ripartizione della quota regionale del fondo sanitario nazionale per le spese correnti destinate al finanziamento dei progetti obiettivo e spese finalizzate - anno 2001 (art.1, comma 34 e 34bis della legge 23/12/1996, n. 662)" con lo stanziamento di euro 10.860.572,00 (diecimilioniottoctosessantamilacinquecentosettantadue/00).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

18.07.2003

N. 855

Procedura Via regionale. Progetto di adeguamento del bacino portuale di Genova - Multedo. Proponente Autorità Portuale di Genova. Parere negativo.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di esprimere, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986, parere negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di adeguamento del bacino portuale di Multedo per le motivazioni, in precedenza indicate, contenute nel parere reso dal Comitato Tecnico RegioE.00I9vo.

Avuto riguardo al fatto che l'adozione della Legge Costituzionale numero 3 del 18.10.2001 ha accresciuto l'autonomia regionale sia per quanto riguarda la potestà legislativa che con riferimento alla potestà amministrativa e che ciò determina importanti implicanze relativamente alla tutela della salute sulla quale la Regione ha il potere di introdurre discipline normative autonome nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale

Rilevato che l'accordo in questione introduce una serie di norme condivise dal Ministero della Salute e dalle Regioni ma che le stesse debbono essere recepite e completate dalle Regioni medesime per poter avere efficacia per gli ordinamenti regionali in modo da recepire, adeguare, sviluppare la disciplina in ragione delle specifiche caratteristiche geomorfologiche ed economiche

Ritenuto di dover quindi recepire l'Accordo e dare immediata applicazione - trascorso il termine di quindici giorni dalla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione per la sua efficacia - l'allegato del già citato Accordo, qui nuovamente allegato e contraddistinto con il titolo "Requisiti igienico ambientali" a cui è annessa la tabella "Requisiti dell'acqua di immissione e contenuta in vasca"

Con riserva, perché nelle competenze regionali, di adozione dei successivi atti inerenti l'elaborazione di una organica disciplina degli aspetti tecnici e strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli

Su proposta dell'Assessore alla Salute Ing. Roberto Levaggi

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 51 del 3 Marzo 2003 già adottato dalla conferenza Stato - Regioni - Province Autonome di Trento e Bolzano
2. di disporre applicazione dell'allegato "Requisiti igienico ambientali" e della relativa tabella "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca" che sono parte integrante del citato Accordo e che vengono prodotti in allegato al presente atto, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURL della presente delibera
3. di stabilire che da tale data il responsabile dell'impianto natatorio deve garantire la corretta gestione del medesimo sotto il profilo igienico sanitario e dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento assicurare il rispetto di tutti gli elementi funzionali di cui all'allegato
4. di stabilire altresì che per conseguire l'obiettivo di cui al precedente punto, il responsabile dell'impianto deve svolgere controlli interni eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto controllo formalizzati in un documento di valutazione del rischio che analizza ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività
5. di individuare, quali elementi sostanziali di tale documento cui corrispondere, i seguenti:
 - a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina
 - b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare
 - c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi
 - d) definizione del sistema di monitoraggio
 - e) individuazione delle azioni correttive
 - f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza
6. di disporre che dell'eventuale non conformità riscontrata, la quale possa costituire rischio per la salute, il responsabile dell'impianto dia tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
7. di confermare la competenza della Aziende

Sanitarie Locali allo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto dei requisiti sopraindicati in attesa della definizione più complessiva della disciplina della materia e dei piani di controllo previsti dall'Accordo

8. di disporre che dalla data di efficacia della presente delibera le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Sanità numero 128 del 16.7.1971 e, relativamente agli argomenti di cui all'Accordo, nell'Atto di Intesa pubblicato nel supplemento ordinario numero 32 della Gazzetta Ufficiale del 17.2.1992, sono da considerare abrogate
9. di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia sino all'adozione di una organica disciplina in materia.
10. di autorizzare l'inoltro della presente delibera al Ministero della Salute, alle Aziende Sanitarie Locali della Liguria ed all'ARPAL per quanto di competenza
11. di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali della Liguria di provvedere alla divulgazione della presente deliberazione a tutte le strutture operanti sul territorio delle medesime.
12. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinché i Soggetti coinvolti possano acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

ALLEGATO N. 1

1. Requisiti igienico ambientali

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termoisolometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

1.1 Classificazione e requisiti delle acque utilizzate

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

- acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari.
- Acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.
- Acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

1.2 Requisiti dell'acqua di approvvigionamento

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

1.3 Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca

L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.

I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qual volta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.

Funghi e lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.

Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

1.4 Sostanza da utilizzare per il trattamento dell'acqua

Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

1. Disinfettanti

- Ozono,
- Cloro liquido,
- Ipoclorito di sodio,
- Ipoclorito di calcio,
- Dicloroisocianurato sodico anidro,
- icloroisocianurato sodico biidrato,
- Acido tricloroisocianurico.

2. Flocculanti

- solfato di alluminio (solido),
- solfato di alluminio (soluzione),
- cloruro ferrico,
- clorosolfato ferrico,
- polidrossicloruro di alluminio,
- polidrossiclorosolfato di alluminio,
- alluminato di sodio (solido),
- alluminato di sodio (soluzione).

3. Correttori di ph

- acido cloridrico,
- acido solforico,
- sodio idrossido,

- sodio bisolfato,
- sodio bicarbonato.

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro,
- Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro)
- Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro)

L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.

1.5 Punti di prelievo

Acqua di approvvigionamento: campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione

Acqua di immissione in vasca: campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata nelle singole vasche a valle degli impianti di trattamento

Acqua in vasca: campione da prelevarsi in qualsiasi punto di vasca

1.6 requisiti termoigrometrici e di ventilazione

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0.10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m. cubi/h per metro quadrato di vasca.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori

(spogliatoi. Servizi igienici, pronto soccorso). Il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 200 C.

1.7 I requisiti illuminotecnici

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica l'impianto di illuminazione di emergenza.

1.8 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1.6 sec., i requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.07.2003

N. 878

Controllo e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 che reca disposizioni in merito alla commercializzazione dei funghi epigei spontanei;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

Visto il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e le modifiche con esso apportate alla Legge n. 352/93;

Tenuto conto dell'imminente inizio della stagione della raccolta, della commercializzazione e dell'uso culinario dei funghi epigei spontanei;

Considerato che l'articolo 2 della citata l.r. n. 27/91 dispone che ai fini della tutela della salute pubblica la vendita di funghi epigei spontanei è soggetta a controllo effettuato da esperti micologi della Azienda U.S.L. territorialmente competente che ne rilasciano idonea dichiarazione;

Considerato che la legge 23 agosto 1992, n. 352, all'articolo 9, ha previsto che le Regioni organizzano, nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici) e che la Giunta Regionale ha in proposito autorizzato la costituzione degli Ispettorati micologici nell'ambito delle UU.SS.LL.;

Richiamata la nota regionale del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria, prot. n. 112720/6040 del 7.8.2001 ad oggetto "Commercializzazione funghi epigei spontanei";

Considerato altresì che l'articolo 15 della legge n. 352/93, come modificato dall'articolo 3 del D.P.R. n. 376/95, ha previsto che la vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Azienda USL e che lo stesso D.P.R. n. 376/95, agli articoli 2 e 7, ha disposto che gli esercenti per poter porre in vendita funghi freschi spontanei e altresì per quelli secchi allo stato sfuso della specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini), vengono riconosciuti

idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate, quale condizione per il rilascio di apposita autorizzazione comunale che abilita alla vendita;

Tenuto conto che l'art. 3 della sopracitata legge regionale prevede che per il controllo dei funghi epigei spontanei è previsto il pagamento di una tariffa, soggetta ad aggiornamento della Giunta Regionale, per ogni chilogrammo di funghi secchi e per ogni cassetta di funghi freschi controllata non superiore a cinque chilogrammi di peso;

Tenuto conto che ai fini dello loro commercializzazione le cassette di funghi possono provenire da fuori regione già accompagnate da certificati di avvenuto controllo;

Rilevato che appare necessario, al fine di garantire la qualità e la commestibilità del prodotto e di evitare incertezze, determinare i casi per i quali i funghi epigei spontanei sono soggetti a controllo, ovvero:

- vendita all'ingrosso di funghi destinati al dettaglio;
- vendita diretta dal raccoglitore al dettagliante;
- vendita diretta dal raccoglitore al consumatore, anche finale;
- vendita diretta dal raccoglitore al ristoratore;
- somministrazione di funghi raccolti in proprio dal ristoratore.

Tenuto conto che ogni responsabile di industria alimentare è tenuto ad adottare tutte le iniziative atte a garantire che i funghi non costituiscano un rischio per la salute collettiva;

Tenuto conto altresì che la qualità di raccoglitore e venditore del prodotto in questione presuppone il possesso dei requisiti indicati nella richiamata nota regionale del 7.8.2001;

Rilevato che può risultare dubbio quali siano gli esercenti che debbono essere riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine per essere autorizzati dal Comune alla vendita dei funghi ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 376/95 e ravvisata la necessità di stabilire la tariffa da

praticarsi dalle AA.SS.LL. per tale riconoscimento;

Osservato che a distanza di tempo appare necessario provvedere all'adeguamento della tariffa prevista dall'art. 3 della l.r. n. 27/91, anche in considerazione degli effetti conseguenti all'avvento della moneta unica;

Per tutto quanto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla Salute

DELIBERA

- 1) che gli Ispettorati micologici delle Aziende USL provvedono ad effettuare il controllo micologico dei funghi epigei spontanei che non risulti già attestato da idonea certificazione di avvenuto controllo da parte di un'Azienda USL;
- 2) che il controllo previsto ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 27/91 per la vendita dei funghi epigei spontanei è attuato in rapporto alle seguenti fattispecie:
 - vendita all'ingrosso di funghi destinati al dettaglio;
 - vendita diretta dal raccoglitore al dettagliante;
 - vendita diretta dal raccoglitore al consumatore, anche finale;
 - vendita diretta dal raccoglitore al ristoratore;
 - somministrazione di funghi raccolti in proprio dal ristoratore;
- 3) che ogni responsabile di industria alimentare è tenuto ad adottare tutte le iniziative atte a garantire che i funghi non costituiscano un rischio per la salute collettiva;
- 4) che gli esercenti che provvedono alla commercializzazione o somministrazione di funghi epigei spontanei non confezionati debbono essere riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate dagli Ispettorati micologici delle competenti Aziende USL, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 376/95;

- 5) di disporre che, per il riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, le Aziende USL praticino la tariffa di euro 51,65 (cinquantuno e sessantacinque centesimi);
- 6) di disporre altresì, ai sensi dell'articolo 3 della sopracitata l.r. n. 27/91, che la tariffa per il controllo micologico effettuato dalle Aziende USL sia aggiornata nella misura di: euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ogni chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta di funghi freschi controllata di peso non superiore a chilogrammi cinque, aumentata per l'eccedenza di peso della cassetta di euro 0,10 (dieci centesimi) per ogni chilogrammo in più;
- 7) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, in ragione dell'interesse che riveste per gli operatori del settore alimentare e i consumatori.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.07.2003

N. 900

Variazioni per euro 200.000,00 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14 ripartizione fondi per il programma di miglioramento qualitativo della produzione oleicola reg. Ce 528/1999 (40 provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 528/1999 del 10.3.1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola;

Preso atto che con la Circolare n. 1/2003, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante le misure intese al miglioramento della qualità della produzione olearia, sono state fissate le linee direttrici del programma annuale per il ciclo produttivo 2003/2004;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi - Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore - n. 33590 del 28.3.2003 che approva il "Programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione oleicola" per il ciclo produttivo 2003-2004, costituito dall'insieme dei progetti regionali per un importo complessivo di 15.086.860,50 euro (10.057.907,00 euro di quota comunitaria e 5.028.953,50 euro di quota nazionale) di cui 200.000,00 euro per la Regione Liguria;

Visto il Decreto dell'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - n. 7450 del 20.5.2003 che, per la realizzazione del programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva per il periodo 1 maggio 2003 - 30 aprile 2004, rende disponibile il predetto importo complessivo di 15.086.860,50 euro, da ripartire fra le singole Regioni come da suddetto decreto n. 33950;

Considerato che con D.G.R. n.684 del 20.6.2003 si prevede a carico della Regione Liguria la quota relativa all'IVA, al compenso per il personale di laboratorio a contratto e spese non previste, per un importo massimo di euro 26.000,00;

Dato atto che nell'U.P.B. 2.216 della spesa "Finanziamento altri programmi comunitari e statali", al capitolo 6759 "Interventi per l'attuazione del programma regionale di miglioramento qualitativo della produzione d'olio d'oliva - Reg.C.E.E. 2132/96" è stanziata la somma di 26.000,00 euro quale cofinanziamento regionale;

Vista la legge regionale 9/5/2003, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 9/5/2003, n.482 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Rilevato che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2003 e, di conseguenza, nel Documento "Bilancio per capitoli -

esercizio finanziario 2003", non risulta iscritta la assegnazione di 200.000,00 euro;

Considerato che con nota del Servizio Affari Giuridici del Dipartimento Agricoltura e Turismo n. 991 del 17.6.2003 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;

Visto l'art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 7 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 14/2003;

Ritenuto di dover iscrivere nel bilancio 2003, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di 200.000,00 euro per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003";

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione, anzi del Presidente;

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.1.13 "Altri trasferimento in conto capitale per programmi comunitari" + 200.000,00 euro

- Variazione allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 2.216 "Finanziamento altri programmi comunitari e statali" + 200.000,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Docu-

mento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.1.13 - capitolo 2007 " Fondi provenienti dallo Stato per l'attuazione del Reg.C.E.E. 2132/96 (Reg.CE 528/1999)" è iscritta la previsione di euro 200.000,00 (duecentomila/00);

- Variazione allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 2.216 - capitolo 6758 "Interventi per l'attuazione del programma regionale di miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva - Reg. C.E.E. 2132/96 (Reg.CE 528/1999)" è iscritto lo stanziamento di euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

05.08.2003

N. 146

Comune di Montalto Ligure (IM) - Approvazione di variante all'art. 5 del Regolamento Edilizio concernente la Commissione Edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1) È approvata, a condizione dell'osservanza della prescrizione in premessa richiamata, la variante all'art. 5 del Regolamento Edilizio del Comune di Montalto Ligure concernente

la composizione della Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 5 in data 27.02.2003;

- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione, con il relativo allegato, all'Albo Pretorio del Comune di Montalto Ligure a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

05.08.2003

N. 147

Comune di Alassio (SV) - Applicazione art. 7 L.R. 6.8.2001 n. 24 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvato l'adeguamento effettuato dal Comune di Alassio con deliberazioni consiliari n. 18 in data 4.03.2002 e n. 7 in data 6.03.2003 ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge regionale 6.08.2001 n. 24 concernente il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Alassio a norma dell'art. 124 del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO ALLEVAMENTO
CACCIA E PESCA**

23.07.2003

N. 1481

Reg. CE n. 2792/99. Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, SFOP 2000-2006. Approvazione graduatoria dei progetti per l'anno 2003. Asse 3, mis. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4; Asse 4, mis. 4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.6.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29.06.2001 n. 734 "Reg. CE n. 1263 e n. 2792/99 - Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura. cofinanziati dallo SFOP 2000-2006. Approvazione Bando contenente criteri e modalità per concessione contributi e apertura termini per la presentazione delle domande", con la quale è stato approvato il bando e la concessione dei contributi con un totale risorse pubbliche di E. 1.694.390,00;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29.12.2001 n. 1615 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 734/2001 ed in particolare è stato rimodulato il piano finanziario per alcune misure;

Considerato che al punto 1 B - prima parte del Bando si prevede che le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno;

Preso atto che sono state presentate alla struttura Allevamento, Caccia e Pesca, per l'anno 2003, le seguenti domande di contributo:

N	MISURA	N. PRATICA	RICHIEDENTE	PROGETTO	IMPORTO RICHIESTO E.
1	3.1 risorse acquatiche	01/BA/2003	AGCI PESCA - Genova	CROM per ripopolamento barriere	90.300,00
2		02/BA/2003	AGCI PESCA - Genova	Ripopolamento di barriere artificiali nel mar Ligure	124.950,00
3	3.2 acquacoltura	01/AC/2003	COLOTTO FEDERICO Lerici	Impianto di mitilicoltura	36.000,00
4		02/AC/2003	LAVALLE MARIO Vezzano	Ammodernamento vivaio in pali baia Portovenere	33.075,00
5		03/AC/2003	SPEZZINA ITTICOLTURA Portovenere	Ammodernamento impianto acquacoltura	374.144,25
6		04/AC/2003	COOP. AQUARIUS Alassio	Ampliamento, miglioramento impianto	710.922,71
7		05/AC/2003	MITILICOLTORI ASSOCIATI Lerici	Ammodernamento impianta- to molluschi bivalvi	77.800,00
8		06/AC/2003	BERTOCCINI MARCO & C La Spezia	Acquisto imbarcazione e attrezzatura impianto molluschi	22.814,40
9	07/AC/2003		PANARELLI FRANCESCO La Spezia	Acquisto motore per imbarcazione lavoro	11.854,90
10	3.3 attrezzature porti di pesca	01/PP/2003	QUATTRO CUGINI BIGNONE Genova	Acquisto generatore di ghiaccio	28.431,00
11	3.4 Trasormaz. Commercial.	01/IT/2003	DUE MARI P.S. COOP. Sestri Levante	Acquisto autocarro per trasporto interno.	57.150,00
12		02/IT/2003	COOP. PESCATORI BAGNARA Genova	Acquisto magazzino	64.492,04
13		03/IT/2003	POLIARTIGIANA Arcola	Creazione nuovo impianta- to	271.029,40
14		04/IT/2003	BRANCALEONEp ANTONIO Lerici	Acquisto magazzino	66.197,51
15		05/IT/2003	MARGEL Genova	Ammodernamento impianta- to di commercializzazione	26.488,00
16		06/IT/2003	COOP.PESCATORI	Potenziamento struttura -	154.669,32

			COLOMBO Savona	adeguamento procedura acquisizione vendita materia prima	
17	4.1 piccola pesca costiera	01PC/2003 (2002)	COOP PESCATORI GENOVESI Genova	115.292,25	
18		02PC/2003 (2002)	COOP PESCATORI MAR LIGURE Genova	Progetto collettivo	24.976,00
19		04/PC/2003	COOP LUIGI DEFERRARI Noli	Progetto collettivo	63.800,00
20		05/PC/2003	COOP.SAN MATTEO Savona	Progetto collettivo	19.270,00
21	4.3 promozione	01/PM/2003	APT CINQUE TERRE GOLFO DEI POETI	Iniziative promozionali "le vie del mare"	
22		02/PM/2003	AQUA - Lavagna	Promozione prodotto acquacoltura mare aperto	85.192,80
23		03/PM/2003	DIP. INGEGNERIA PRODUZIONE Genova	Azioni per certificazione qualità prodotti	31.928,00
24		04/PM/2003	FEDERCOOPESCA Genova	Attività promozione produzioni acquacoltura	28.350,00
25	4.4 azioni operatori sett.	01/A0/2003	FEDERCOOPESCA Genova	Realizzazione calendario specie ittiche	17.850,00
26		02/AO/2003	AGCI PESCA Genova	Fish-pack	257.285,55
27	4.6 misure innovanti	01/MI/2003	LEGA PESCA Genova e gestione mitilo dop	Sviluppo sistema identificazione	24.675,00
28		02/MI/2003	UNIVERSITÀ DIP. TE.RIS Genova	Identificazione indicatori - ecologici e valutazione impatto ambientale	24.500,00
29		03/MI/2003	UNIVERSITÀ DIP. FISICA Genova	Attività numerica di indagine specifiche fluidodinamiche	25.512,97
30		04/MI/2003	AGCI PESCA - Genova	CROM per ripopolamento barriere	60.375,00
31		05/MI/2003	UNIVERSITÀ DIP. BIOLOGIA SPERIMENTALE Genova	metodi innovativi per valutazione qualità microbiologica bivalvi	32.000,00
32		06/MI/2003	CFLI - CONSORZIO FORMAZ. LOGISTICA INTERMODALE Venezia	Realizzazione standard di nel comparto pesca	23.415,00

Considerato che il Nucleo di valutazione previsto al punto 2-I Parte Prima del Bando ha provveduto ad istruire le domande pervenute valutandone l'ammissibilità ed a compilare la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base dei criteri di priorità individuati all'articolo 3, paragrafo 3 di ogni singola Misura nella parte seconda del Bando;

Considerato che non sono state ammesse a contributo le seguenti domande:

- pratica n. 01/BA/2003, presentata da AGCI pesca - Genova, per la seguente motivazione: "il progetto, che prevede "la riproduzione sperimentale di organismi marini per il ripopolamento delle barriere artificiali", non è pertinente con la misura, che, sostanzialmente, riguarda la messa in opera o la ristrutturazione degli elementi strutturali che costituiscono le barriere. Inoltre, manca l'elenco della documentazione allegata, che costituisce elemento essenziale della domanda";
 - pratica n. 02/BA/2003, presentata da AGCI pesca - Genova, per la seguente motivazione: "il progetto, che prevede la "creazione di un laboratorio per la riproduzione di organismi marini con diverse finalità", non è pertinente con la misura, che, sostanzialmente, riguarda la messa in opera o la ristrutturazione degli elementi strutturali che costituiscono le barriere. Inoltre, manca l'elenco della documentazione allegata, che costituisce elemento essenziale della domanda";
 - pratica n. 05/IT/2003, presentata da Margel - Genova, per la seguente motivazione: "mancano alcuni elementi essenziali per l'ammissibilità dei progetti, quali l'elenco della documentazione allegata, il progetto e la relativa relazione (allegato b del progetto)";
 - pratica n. 02/PM/2003, presentata da AQUA - Lavagna, per la seguente motivazione: "il progetto prevede la "Promozione del prodotto di acquacoltura ligure allevato in mare aperto"; tuttavia, non sono ammissibili gli interventi orientati su determinate marche commerciali o riferiti ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso in cui il prodotto abbia il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica o del processo di produzione a norma del reg. ce n. 2081/92 (non è questo il caso)".
 - pratica n. 03/PM/2003, presentata da Dip. Ingegneria Produzione - Genova, per la seguente motivazione: "il progetto prevede la promozione del "Pescato nazionale qualità & eccellenza (MOLAE)"; tuttavia, non sono ammissibili gli interventi orientati su determinate marche commerciali o riferiti ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso in cui il prodotto abbia il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica o del processo di produzione a norma del reg. ce n. 2081/92 (non è questo il caso);
 - pratica n. 04/PM/2003, presentata da Federcoopesca - Genova, per la seguente motivazione: "il progetto prevede la "Attività di promozione delle produzioni dell'Acquacoltura Ligure"; tuttavia, non sono ammissibili gli interventi orientati su determinate marche commerciali o riferiti ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso in cui il prodotto abbia il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica o del processo di produzione a norma del reg. ce n. 2081/92 (non è questo il caso);
 - pratica n. 05/MI/2003, presentata da Università dip. Bologna sperimentale - Genova, per la seguente motivazione: "il progetto è pervenuto fuori termine; inoltre, manca di alcuni elementi essenziali per l'ammissibilità dei progetti".
- Considerato che le seguenti pratiche:
- pratica n. 02/IT/2003, presentata da Coop. Pescatori Bagnara - Genova,
 - pratica n. 04/IT/2003, presentata da Brancaleone Antonio - Lerici,
- riguardanti entrambe l'acquisto di strutture situate nei pressi del punto di approdo delle barche da pesca ed utilizzate per il ricovero delle attrezzature da pesca stesse, sono riconducibili alla misura 3.3 del bando e pertanto sono state spostate nella suddetta misura e ad esse sono stati attribuiti, rispettivamente, i seguenti numeri:
- pratica n. 02/PP/2003, presentata da Coop. pescatori Bagnara - Genova,
 - pratica n. 03/PP/2003, presentata da Brancaleone Antonio - Lerici;

Considerato che le seguenti domande:

- pratica n. 01/AO/2003, presentata da Fedreco-
opesca - Genova,
- pratica n. 01/MI/2003, presentata da Lega pe-
sca - Genova;
- pratica n. 02/MI/2003, presentata da Universi-
tà dip. TE.RIS Genova;
- pratica n. 04 MI/2003, presentata da AGCI pe-
sca - Genova;
- pratica n. 06/MI/2003, presentata da CFLI -
Consorzio Formazione logistica intermodale -
Venezia;

pur essendo risultate ammissibili, tuttavia,
ai sensi di quanto specificato nella parte 1.B -
quarto paragrafo - del sopra citato bando, a
causa del punteggio loro assegnato, occupano
nella graduatoria una posizione tale per cui
non possono essere finanziate a causa delle li-
mitate risorse finanziarie disponibili per l'an-
nualità 2003;

Considerato quindi che, in seguito all'istrut-
toria condotta dal nucleo di valutazione, per
quanto riguarda i progetti presentati a valere
sui fondi SFOP per l'anno 2003, risulta deter-
minata la graduatoria delle domande di seguito
indicata ed i relativi importi richiesti ed am-
messi:

MISURA	N. PRATICA	RICHIEDENTE	PUNTI	IMPORTO RICHIESTO E.	SPESA AMMESSA E.
3.2 acquacotura	02/AC/2003	LAVALLE MARIO Vezzano	9	33.075,00	33.075,00
	03/AC/2003	SPEZZINA ITTICOLTURA Portovenere	7	374.144,25	212.338,96
	04/AC/2003	COOP. AQUARIUS Alassio	7	710.922,71	Da definire in attesa di ulteriore documenta- zione
	05/AC/2003	MITILICOLTORI ASSOCIATI Lerici	7	77.800,00	73.145,00
	06/AC/2003	BERTOCCINI MARCO & C La Spezia	7	22.814,40	22.814,40
	07/AC/2003	PANARELLI FRANCESCO La Spezia	7	11.854,90	11.854,90
	01/AC/2003	COLOTTO FEDERICO Lerici	4	36.000,00	3.000,00
	3.3 attrezz. porti di pesca	01/PP/2003	QUATTRO CUGINI BIGNONE Genova	3	28.431,00
02/PP/2003		COOP. PESCATORI BAGNARA Genova	1	64.492,04	61.735,97
03/PP/2003		BRANCALEONE ANTONIO Lerici	1	66.197,51	56.000,00
3.4 Trasform. Commercial. 01/IT/2003	03/IT/2003	POLIARTIGIANA - Arcola	9	271.029,40	271.029,40
		DUE MARI P.S. COOP. Sestri Levante	2	57.150,00	22.860,00
	06/IT/2003	COOP. PESCATORI COLOMBO - Savona	2	154.669,32	57.319,50

4.1 piccola pesca costiera	04/PC/2003	COOP LUIGI DEFERRARI Noli	21	63.800,	da definire sulla base delle spese effettiva- mente sostenute idem
	05/PC/2003	COOP.SAN MATTEO Savona	20	28.175,20	idem
	02PC/2003 (2002)	COOP PESCATORI MAR LIGURE Genova	16	24.976,00	idem
	019C/2003 (2002)	COOP PESCATORI GENOVESI Genova	14	115.292,25	idem
4.3 promozione	01/PM/2003	APT CINQUE TERRE GOLFO DEI POETI	8	36.150,00	36.150,00
4.4 azioni operatori sett.	02/AO/2003	AGCI PESCA Genova	15	257.285,55	100.000,00
4.6 misure innovanti	03/MI/2003	UNIVERSITÀ DIP. FISICA Genova	11	25.512,97	25.512,97

Considerato che il nucleo di valutazione ha provveduto in data 14.07.2003 a sottoporre al parere del Comitato Tecnico Regionale della Pesca, di cui al punto 2 I del Bando, la graduatoria delle domande distinte per Misura, comprensiva delle domande non ammissibili, sia la spesa risultata ammissibile e che il medesimo assegnazione ha espresso parere favorevole sulla graduatoria delle domande presentate, come da verbale agli atti dell'Ufficio Allevamento Caccia e Pesca;

Preso atto che le domande pervenute saranno finanziate nei limiti della disponibilità annuale e secondo i tassi di partecipazione finanziaria (UE, nazionale, privati) definiti dell'allegato 4 del Reg. CE n. 2792/99;

Considerato che si provvederà con successivi provvedimenti all'impegno dei fondi relativi ai contributi ammessi;

Ritenuto quindi di assumere le conseguenti determinazioni nei termini sopra evidenziati;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, la seguente graduatoria delle domande presentate:

MISURA	N. PRATICA	RICHIEDENTE	PUNTI	IMPORTO RICHiesto E.	SPESA AMMESSA E.
3.2 acquacoltura	02/AC/2003	LAVALLE MARIO Vezzano	9	33.075,00	33.075,00
	03/AC/2003	SPEZZINA ITTICOLTURA Portovenere	7	374.144,25	212.338,96
	04/AC/2003	COOP. AQUARIUS Alassio	7	710.922,71	
	05/AC/2003	MITILICOLTORI ASSOCIATI Lerici	7	77.800,00	73.145,00
	06/AC/2003	BERTOCCINI MARCO & C La Spezia	7	22.814,40	22.814,40
	07/AC/2003	PANARELLI FRANCESCO La Spezia	7	11.854,90	11.854,90
	01/AC/2003	COLOTTO FEDERICO Lerici	4	36.000,00	3.000,00

3.3 attrezzature porti di pesca	01/PP/2003	QUATTRO CUGINI BIGNONE Genova	3	28.431,00	24.300,00
	02/PP/2003	COOP. PESCATORI BAGNARA Genova	1	64.492,04	61.735,97
	03/PP/2003	BRANCALEONE ANTONIO Lerici	1	66.197,51	56.000,00
3.4 Trasformaz. Commercial.	03/IT/2003	POLIARTIGIANA Arcola	9	271.029,40	271.029,40
	01/IT/2003	DUE MARI P.S. COOP. Sestri Levante	2	57.150,00	22.860,00
	06/IT/2003	COOP.PESCATORI COLOMBO Savona	2	154.669,32	57.319,50
4.1 piccola pesca costiera	04/PC/2003	COOP LUIGI DEFERRARI Noli	21	63.800,00	da definire sulla base delle spese effettiva- mente sostenute idem
	05/PC/2003	COOP. SAN MATTEO Savona	20	28.175,20	idem
	02PC/2003 (2002)	COOP PESCATORI MAR LIGURE Genova	16	24.976,00	idem
	01PC/2003 (2002)	COOP PESCATORI GENOVESI Genova	14	115.292,25	idem
	4.3 promozione	01/PM/2003	APT CINQUE TERRE GOLFO DEI POETI	8	36.150,00
4.4 azioni operatori sett.	02/AO/2003	AGCI PESCA Genova	15	257.285,55	100.000,00
4.6 misure innovanti	03/MI/2003	UNIVERSITÀ DIP. FISICA Genova	11	25.512,97	25.512,97

2. di non ammettere a contributo, per i motivi citati in premessa, le seguenti pratiche:

– pratica n. 01/BA/2003, presentata da AGCI PESCA - Genova, per la seguente motivazione: “il progetto, che prevede “la riproduzione sperimentale di organismi marini per il ripopolamento delle barriere artificiali”, non è pertinente con la misura, che, sostanzialmente, riguarda la messa in opera o la ristrutturazione degli elementi strutturali che costituiscono le barriere. Inoltre, manca l’elenco della documentazione allegata, che costituisce elemento essenziale della domanda”;

– pratica n. 02/BA/2003, presentata da AGCI PESCA - Genova, per la seguente motivazio-

ne: “il progetto, che prevede la “creazione di un laboratorio per la riproduzione di organismi marini con diverse finalità”, non è pertinente con la misura, che, sostanzialmente, riguarda la messa in opera o la ristrutturazione degli elementi strutturali che costituiscono le barriere. Inoltre, manca l’elenco della documentazione allegata, che costituisce elemento essenziale della domanda”;

– pratica n. 05/IT/2003, presentata da MARGEL - Genova, per la seguente motivazione: “mancano alcuni elementi essenziali per l’ammissibilità dei progetti, quali l’elenco della documentazione allegata, il progetto e la relativa relazione (allegato b del progetto)”;

– pratica n. 02/PM/2003, presentata da AQUA - Lavagna, per la seguente motivazione: “il progetto prevede la “Promozione del prodotto di acquacoltura ligure allevato in mare aperto”; tuttavia, non sono ammissibili gli interventi orientati su determinate marche commerciali o riferiti ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso in cui il prodotto abbia il riconoscimento ufficiale dell’origine geografica o del processo di produzione a norma del reg. ce n. 2081/92 (non è questo il caso)”.

– pratica n. 03/PM/2003, presentata da Dip. Ingegneria produzione - Genova, per la seguente motivazione: “il progetto prevede la promozione del “Pescato nazionale qualità & eccellenza (MOLAE)””; tuttavia, non sono ammissibili gli interventi orientati su determinate marche commerciali o riferiti ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso in cui il prodotto abbia il riconoscimento ufficiale dell’origine geografica o del processo di produzione a norma del reg. ce n. 2081/92 (non è questo il caso);

– pratica n. 04/PM/2003, presentata da FEDERCOOPESCA - Genova, per la seguente motivazione: “il progetto prevede la “Attività di promozione delle produzioni dell’Acquacoltura Ligure””; tuttavia, non sono ammissibili gli interventi orientati su determinate marche commerciali o riferiti ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso in cui il prodotto abbia il riconoscimento ufficiale dell’origine geografica o del processo di produzione a norma del reg. ce n. 2081/92 (non è questo il caso);

– pratica n. 05/MI/2003, presentata da Università Dip. Biologia sperimentale - Genova, per la seguente motivazione: “il progetto è pervenuto fuori termine; inoltre, manca di alcuni elementi essenziali per l’ammissibilità dei progetti”;

3. di spostare le seguenti pratiche:

– pratica n. 02/IT/2003, presentata da Coop. Pescatori Bagnara - Genova,

– pratica n. 04/IT/2003, presentata da Brancaleone Antonio - Lerici,

nella misura 3.3 del bando in quanto riguar-

danti entrambe l’acquisto di strutture situate nei pressi del punto di approdo delle barche da pesca ed utilizzate per il ricovero delle attrezzature da pesca stesse, attribuendo loro, rispettivamente, i seguenti numeri:

– pratica n. 02/PP/2003, presentata da Coop. pescatori Bagnara - Genova,

– pratica n. 03/PP/2003, presentata da Brancaleone Antonio - Lerici;

4. di considerare le seguenti pratiche:

– pratica n. 01/AO/2003, presentata da Federcoopescas - Genova,

– pratica n. 01/MI/2003, presentata da Lega Pesca - Genova,

– pratica n. 02/MI/2003, presentata da Università Dip. Te.ris Genova,

– pratica n. 04 MI/2003, presentata da AGCI Pesca - Genova,

– pratica n. 06/MI/2003, presentata da CFLI - Consorzio Formazione Logistica,

ancorché ammissibili, tuttavia non finanziabili a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2003;

5. di provvedere con successivi provvedimenti all’impegno dei fondi relativi ai contributi ammessi;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria;

7. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica, pubblicazione o comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Scaiola

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO AMBIENTE MARINO
E COSTIERO**

31.07.2003

N. 1511

Art. 35 D.Lgs. 152/99. Autorizzazione alla Provincia La Spezia per l'immersione in mare per ripascimento spiagge di Fiumaretta e Marinella materiali dragati dai fondali foce fiume Magra nell'ambito interventi di messa in sicurezza idraulica.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli art. 35 del d.lgs. 152/1999 e 21 della l. 179/2002, la Provincia della Spezia all'immersione in mare, ai fini di ripascimento delle spiagge di Fiumaretta e Marinella, di circa 340.000 metri cubi di materiale dragato dai fondali dell'alveo alla foce del fiume Magra, secondo le modalità previste dalla documentazione progettuale agli atti dell'ufficio Ambiente Marino e Costiero, fermo restando quanto previsto dall'art. 51 del d.lgs. 152/1999, nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A. dal materiale versato per il ripascimento siano rimossi gli oggetti, che per le loro caratteristiche, possano deturpare l'arenile o comunque possano pregiudicare l'attività turistico-ricreativa;
- B. le operazioni autorizzate non devono interferire con la stagione balneare;
- C. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di dragaggio alla Capitaneria di Porto di La Spezia ed all'Arpal;
- D. sia data comunicazione della avvenuta ultimazione delle attività di dragaggio e di immersione in mare dei materiali dragati alla Capitaneria di Porto di La Spezia ed all'Arpal;

- 2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di La Spezia;
- 4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

29.07.2003

N. 1484

Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività discarica denominata "Trino" in Comune di Cicagna (Genova), e scorporo della stessa dal complesso estrattivo ardesiaco denominato "Casa Bruciata" nei Comuni di Lorsica e Moconesi (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di prendere atto, per i motivi specificati in premessa, della cessazione dell'attività di discarica denominata "Trino" in Comune di Cicagna (Genova), a servizio della cava di ardesia denominata "Casa Bruciata" nei Comuni di Lorsica e Moconesi (Genova).
- 2) Di autorizzare lo scorporo della discarica in argomento dal complesso estrattivo denominato "Casa bruciata" nei Comuni di Lorsica e Moconesi (Genova).

3) Di procedere alla restituzione - successivamente agli adempimenti di cui al successivo punto 4) - del deposito cauzionale ammontante a lire 382.000.000 = (trecentoottanta-duemilioni) di cui alla fidejussione assicurativa n. PT 0011481, in data 8 febbraio 2000 della SIC - Società Italiana Cauzioni, prestato a favore della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 - a garanzia della esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi interessati dalle attività di discarica di cui in premessa - dalla Ditta Porcella De Garay & Co. S.a.s.

4) Di prescrivere alla Ditta esercente di procedere alla stipula di apposita fidejussione a garanzia delle opere di sistemazione ambientale della discarica individuata con la lettera (A) "Monte Verzi" in Comune di Moconesi (Genova), per il restante importo di lire 163.440.000 = (centosessantatremilioniquattrocentoquarantamila), pari ad euro 84.409,72 = (ottantaquattromilaquattrocentonove/72).

5) Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

29.07.2003

N. 1485

Scorporo di porzione del complesso estrattivo ardesiaco denominato "Fossato di Balano" in Comune di Lorsica

(Genova), della Italdesia s.r.l., con sede in Orero (Genova), Via Piana, 2.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) Di autorizzare lo scorporo di porzione del complesso estrattivo ardesiaco denominato "Fossato di Balano" in Comune di Lorsica (Genova), così come rappresentato nelle cartografie allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria.

2) Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di cui in premessa, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro, per l'importo di 30.987,41 = (trentamilanovecentoottantasette/41), in conformità alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213.

3) Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
E VETERINARIA**

25.07.2003

N. 1461

Approvazione elenco delle domande di concessione di contributi pervenute al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria che hanno ottenuto il parere

favorevole dell'Osservatorio permanente per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali.

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera n. 154 del 20.02.2002 la Giunta Regionale ha disposto "i criteri per la concessione di contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande";

Visto che nella sopracitata delibera è previsto la concessione di contributi da parte della Regione a favore dei Comuni e delle Comunità Montane, per la costruzione di nuovi ricoveri e per il risanamento di ricoveri già esistenti per animali, in misura non superiore al 30% della spesa inerente ogni intervento e comunque fino al limite massimo di 80.000,00 euro;

Considerato che la D.G.R. n. 154/2002 dispone criteri di ammissibilità specifici per la costruzione di nuovi ricoveri per animali e per il risanamento di strutture di ricovero per animali già esistenti;

Considerato che è pervenuta al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria un'unica domanda di concessione di contributo per la costruzione di un nuovo ricovero per animali dal Comune di Sarzana (La Spezia) prot. n. 9926 del 26.04.2003 e pertanto non è necessario stilare un graduatoria secondo i punteggi assegnati previsti dalla D.G.R. 154/2002;

Visto che sono pervenute al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria due domande di concessione di contributi per il risanamento di strutture di ricovero già esistenti, la prima dal Comune di Cairo Montenotte (Savona) prot.n. 12246-2/1 del 22.04.2003 e la seconda dal Comune di Ventimiglia (Imperia) prot. n. 0007169 del 24.04.2003;

Considerato che l'Osservatorio Permanente per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali nella seduta del 26 maggio 2003 ha valutato l'ammissibilità di tali domande di contributo per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali pervenute al Servizio Igiene

Pubblica e Veterinaria secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 154/2002;

Tenuto conto del parere favorevole espresso nella seduta del 24.07.2003 dall'Osservatorio permanente per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali sulle domande sopracitate;

Su proposta dell'Assessore alla Salute Ing. Roberto Levaggi,

DECRETA

Di approvare l'elenco delle domande di concessione di contributi, di seguito elencate, pervenute al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria, che hanno ottenuto parere favorevole dell'Osservatorio permanente per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali:

Costruzione di un nuovo ricovero per animali:

- Comune di Sarzana (La Spezia) nota prot. n. 9926 del 26.04.2003.

Risanamento di strutture di ricovero per animali:

- Comune di Cairo Montenotte (Savona) nota prot. n. 12246-2/1 del 22.04.2003.
- Comune di Ventimiglia (Imperia) nota prot. n. 0007169 del 24.04.2003.

Di riservarsi di predisporre gli atti di assegnazione dei contributi con successivi provvedimenti ai sensi dell'art.83 della L.R. 4/11/1977 n. 42 e successive modifiche, secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 154/2002.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sarzana, Cairo Montenotte e Ventimiglia e per conoscenza alle AA.SS.LL. 1, 2, 5.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE MOBILITÀ
TRASPORTI E VIABILITÀ**

28.07.2003

N. 1475

Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 13 della l.r. 25/6/2003 n. 19 di n. 4 verificatori titoli di viaggio dipendenti della AMT SpA di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 19/2003 dei sottoindicati agenti di polizia amministrativa:

Fragiacomo Gregorio matricola reg. n. 207

Mangini Marco matricola reg. n. 864

Mariani Giorgio matricola reg. n. 314

Zangrilli Vincenzo matricola reg. n. 283

- il Direttore d'Esercizio della AMT SpA di Genova, ai sensi di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 23 febbraio 1989, provvederà a ritirare la tessera e la placca di riconoscimento dei predetti agenti;
- il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE

Carlo Maggi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE,
PROMOZIONE E ASSISTENZA
TECNICA**

22.07.2003

N. 1473

Legge 313/98 art. 3. Integrazione della

Sezione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini.

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 3 della legge 3/8/1998 n. 313 che sopprime l'Albo Nazionale degli assaggiatori tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine, istituito con legge 5/2/92 n. 169 e successivi Decreti Ministeriali 23/6/92 e 14/5/96, e istituisce l'Elenco nazionale di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2478 del 25.11.02, che aggiorna la sezione regionale dell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini, istituita con Decreto Dirigenziale 2822 del 6.12.99, come rettificata e integrata dai successivi Decreti n. 433/00, n. 1802/00, n. 2671/00, n. 775/01, n. 167/02, n. 001028/02 e n. 2274/02;

Considerata la nota prot. n. 16085 del 21.11.02 con la quale la Camera di Commercio di Savona ha comunicato che il Signor

- Abbatecola Mauro nato a Savona il 23.6.53,

ha presentato domanda di iscrizione alla sezione regionale dell'Elenco suindicato, con allegata la documentazione prevista dalla circ. 5 del 18.6.99, prot. n. 61903 del Ministero Politiche Agricole e Forestali, con la dichiarazione relativa all'utilizzo dei dati personali ai sensi delle vigenti normative sulla "privacy";

Considerate le note prot. n. 3596 del 9/4/03 e prot. n. 4472 del 9.5.03 con la quale la Camera di Commercio di Imperia ha comunicato che i seguenti signori:

- Graziello Marco nato a Sanremo il 2.4.73,
- Mazzia Alessia nata a Sanremo il 20.9.73,
- Sacco Patrizia nata a Torino il 24.7.69,
- Marabotto Laura nata a Savona il 24.5.74,
- Zat Marco nato a Imperia il 7.11.64,
- Carli Carlo nato a Imperia il 26.12.77,

- Carli Claudia nata a Imperia il 4.10.80,
- Porro Marcello nato a Imperia il 30.9.65,
- Varazini Flavio nato a Albenga il 2.9.68,
- Martino Mario nato a Imperia il 28.3.50,
- Benza Annarita nata a Imperia il 5.7.60,
- Bessone Gianpaolo nato a Imperia 16.7.57,
- Calzamiglia Federico nato a Imperia il 25.3.66,
- Benza Luciano nato a Imperia il 1.6.46,

hanno presentato domanda di iscrizione alla sezione regionale dell'Elenco suindicato, con allegata la documentazione prevista dalla circ. 5 del 18.6.99, prot. n. 61903 del Ministero Politiche Agricole e Forestali, con la dichiarazione relativa all'utilizzo dei dati personali ai sensi delle vigenti normative sulla "privacy";

considerata la nota prot. n. 5584 del 16.4.03 con la quale la Camera di Commercio di Genova ha comunicato che la Signora

- Olcese Claudia nata a Genova il 26.9.67

ha presentato domanda di iscrizione alla sezione regionale dell'Elenco suindicato, con allegata la documentazione prevista dalla circ. 5 del 18.6.99, prot. n. 61903 del Ministero Politiche Agricole e Forestali, con la dichiarazione relativa all'utilizzo dei dati personali ai sensi delle vigenti normative sulla "privacy";

Preso atto che, con la stesse note, le Camere di commercio suindicate esprimono parere favorevole all'accoglimento delle domande suindicate e ne chiedono l'iscrizione nell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla iscrizione dei nominativi suindicati;

Vista la legge n. 675/96 relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali per quanto concerne la compilazione dell'elenco medesimo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di integrare la sezione regionale dell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini, istituito con Decreto Dirigenziale n. 12822/99, mediante l'iscrizione dei seguenti nominativi di assaggiatori:

- Mauro Abbatecola
- Marco Gaziello
- Alessia Mazzia
- Patrizia Sacco
- Laura Marabotto
- Marco Zat
- Carlo Carli
- Claudia Carli
- Marcello Porro
- Flavio Varazini
- Mario Martino
- Annarita Benza
- Gianpaolo Bessone
- Federico Calzamiglia
- Luciano Benza
- Claudia Olcese

in possesso dei seguenti requisiti

2. di inviare la sezione regionale dell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini, integrata dai nominativi sopra indicati, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per quanto di competenza;
3. di disporre che il presente atto sia pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO
PRODUZIONI AGRICOLE,
PROMOZIONE E ASSISTENZA
TECNICA**

28.07.2003

N. 1476

Attuazione DGR n. 605/2002 - Flavescenza dorata: approvazione elenco domande ammissibili e finanziabili. Impegno euro 37.837,07.

IL DIRIGENTE

Premesso che il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 32442 del 31.05.2000 ha reso obbligatoria la lotta contro la fitoplasmosi denominata "Flavescenza dorata della vite";

Richiamata la DGR n. 605 del 14 giugno 2002 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi in attuazione del Decreto di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite;

Considerato che:

- con nota n. 3669 dell'11.11.2002 e successiva nota prot. n. 1333 del 18.04.2003, l'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive - Sede di Genova ha trasmesso l'elenco delle domande positivamente istruite;
- con nota n. 6863 del 20.12.2002 e successiva nota prot. n. 2000 del 03.04.2003, l'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive - Sede di Savona ha trasmesso l'elenco delle domande positivamente istruite;
- con nota n. 4177 del 26.12.2002 e successiva nota prot. n. 1334 del 08.04.2003, l'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive - Sede di La Spezia ha trasmesso l'elenco delle domande positivamente istruite;
- con nota n. 8686 del 19.12.2002, l'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive - Sede di Imperia ha comunicato che nessuna pratica è pervenuta al loro ufficio;

Vista inoltre la nota n. 1960 del 5 giugno 2003 con la quale l'Ufficio Coordinamento Funzioni

Ispettive - sede di La Spezia ha comunicato la rinuncia della Sig.ra Sarnataro Antonella di Beverino ai contributi di cui alla citata DGR n. 605/2002;

Preso atto che, a seguito delle verifiche istruttorie effettuate dai competenti Uffici del Coordinamento Funzioni Ispettive sulle domande presentate ai sensi dell'art. 129, comma 1 della Legge n. 388/2000, per la eradicazione delle infezioni, tra le altre, di flavescenza dorata nei vigneti, sono risultate ammissibili e finanziabili n. 31 domande, quali risultanti dall'elenco allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e necessaria:

SIFA - DOMANDE AMMISSIBILI:

IMPERIA: -

SAVONA: 23

GENOVA: 2

LA SPEZIA: 6

TOTALE: 31

Ritenuto pertanto necessario approvare l'elenco regionale delle domande ritenute ammissibili, presentate ai sensi della citata DGR n. 605/2002, per una spesa complessiva di E. 37.837,07;

Considerato che il beneficiario che ha presentato domanda di contributo si impegna, tra l'altro, ad effettuare il reimpianto/reimpiazzo dei vigneti entro il 31.05.2003 come previsto dalla lettera E) "Condizioni e Obblighi" del Bando allegato alla citata DGR n. 605/2002;

Ritenuto, inoltre, di provvedere all'impegno della somma sopracitata, la cui liquidazione potrà essere richiesta dal beneficiario previo accertamento della realizzazione degli interventi previsti di estirpazione e/o reimpianto/rimpiazzo da parte del competente Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive nel rispetto del termine sopracitato;

Vista la L.R. n. 42/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 14 del 09.05.2003;

Visto il comma 5 dell'art. 86 della L.R. n. 15 del 26.03.2002;

Vista la Legge 675/96;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'elenco regionale delle domande ritenute ammissibili e finanziabili, presentate in attuazione della DGR n. 605/2002 ai sensi dell'art. 129, comma 1 della Legge n. 388/2000, che si allega al presente atto come parte integrante e necessaria;
2. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad assumere il relativo impegno di spesa di E. 37.837,07 a favore dei beneficiari indicati nell'elenco allegato al presente atto ai sensi dell'art. 79 della L.R. n. 42/1977, con imputazione sul cap. 6752 U.P.B. 13205 "Attuazione di interventi strutturali e di prevenzione nella aree agricole colpite da flavescenza dorata" del bilancio regionale 2003;
3. di provvedere alla liquidazione delle somme sopracitate ai sensi dell'art. 83 del L.R. 42/77 e successive modifiche e integrazioni previo accertamento della realizzazione degli interventi previsti di estirpazione e/o reimpianto/rimpiazzo da parte del competente Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive nel rispetto del termine sopracitato;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

(segue allegato)

FLAVESCENZA DORATA
ATTUAZIONE DGR n. 605/2002
ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI

Nominativo	CF/PIVA	indirizzo	città	tipologia intervento	mq	numero piante	spesa richiesta euro	spesa ammessa euro	contributo spettante euro	zona intervento	data presentazione domanda
1 Bonifazio Giovanna	BNFGNN57L68G144D	Via Pozzo 6	Ortovero	rimpiazzo		179	461,82	461,00	276,60	focolaio	24/07/2002
2 Bottero Ornella	BTTRLL66H46A145J	Viale VIII Marzo 38/8	Albenga	rimpiazzo		550	2.747,50	1.419,00	851,40	focolaio	24/07/2002
3 Sommariva Agostino	SMMGTN66C24D969H	Regione Signola 2	Albenga	rimpiazzo		1497	5.314,35	3.862,00	2.317,20	focolaio	24/07/2002
4 Galletto Piera	GLLPRI52S48A145Y	Regione Belloste 1	Albenga	rimpiazzo		200	516,00	516,00	309,60	focolaio	25/07/2002
5 Venitti Nicola	VNTNCL57B14D600L	Loc. Chiazzari, 2	Finale Ligure	estir-reim	1200		1.649,50	1.297,00	778,20	Insediam.	22/07/2002
6 Mazzara Benedetta	MZZBDT65D41D600N	Via Marconi 10	Orco Feglino	estir-reim	1975		3.154,70	2.835,00	1.701,00	Insediam.	24/07/2002
7 Vassallo Luigi	VSSLGU56A14L315S	P. Umberto I° 23	Tovo San Giacomo	rimpiazzo		85	920,00	219,00	131,40	Insediam.	24/07/2002
Vassallo Luigi	VSSLGU56A14L315S	P. Umberto I° 23	Tovo San Giacomo	estir-reim		750	1.350,00	1.162,00	697,20	Insediam.	24/07/2002
8 Basso Giuseppina	BSSGPP58S48D600Z	P. Don Pietro Maffei 4	Orco Feglino	estir-reim		500	1.050,58	774,00	464,40	Insediam.	24/07/2002
9 Basso Giovanni	BSSGNN65S24D600F	P. A. Luigi Basso 3/2	Orco Feglino	estir-reim		800	1.775,00	1.239,00	743,40	Insediam.	24/07/2002
10 Basso Eligio	BSSLGE21EO3D522B	Via Garibaldi 3	Orco Feglino	estir-pazione senza reimpianto		3686	76,001	761,00	456,60	Insediam.	24/07/2002
11 Revello Giorgio	RVLGRG46H04D600J	Via Manie 55	Finale Ligure	rimpiazzo		242	1.386,30	624,00	374,40	Insediam.	24/07/2002
12 Martino Rosangela	MRTRNG61S70D600R	Via Chiesa 2	Orco Feglino	estir-pazione senza reimpianto		880	180,00	180,00	108,00	Insediam.	24/07/2002
Martino Rosangela	MRTRNG61S70D600R	Via Chiesa 2	Orco Feglino	rimpiazzo		169	1.885,81	436,00	261,60	Insediam.	24/07/2002
Martino Rosangela	MRTRNG61S70D600R	Via Chiesa 2	Orco Feglino	estir-reim		710	3.649,00	990,00	594,00	Insediam.	24/07/2002
13 Revello Patrizia	RVLPRZ62D66I480W	Via Concezione 3	Orco Feglino	estir-reim		700	1.297,50	577,00	346,20	Insediam.	24/07/2002
14 Santo Antonio	SNTNTN31R20L315A	Via G. Santo 83	Tovo San Giacomo	estir-reim		900	5.047,32	1.394,00	836,40	Insediam.	24/07/2002
15 Carzolio Maria Clara	CRZMCL48E45D600F	Via Per Calizzano 9	Finale Ligure	estir-reim		3950	14.366,64	6.120,00	3.672,00	Insediam.	24/07/2002
16 Durante Anna	DRNNNA44R55D522J	Via A. G. Cavaola 26	Orco Feglino	rimpiazzo		263	637,50	433,00	259,80	Insediam.	24/07/2002
17 Fazio Giovanni Marino	FZAGNN58H09G605P	Via Serrati 7	Giustenice	estir-reim		2210	4.695,30	3.424,00	2.054,40	Insediam.	24/07/2002
18 Maffei Teresa	MFFTRS42T66D600Q	Via Della Pineta 51	Finale Ligure	rimpiazzo		250	1.625,25	645,00	387,00	Insediam.	24/07/2002
19 Monesiglio Simone	MNSSMN73L15I480A	Via Manie 67	Finale Ligure	estir-reim		720	4.956,60	1.115,00	669,00	Insediam.	24/07/2002
20 Tettamanti Dina	TTTDNI45P41I829T	Via Assarotti 44	Genova	rimpiazzo		600	3.648,00	1.200,00	720,00	Insediam.	25/07/2002
21 Cirio Guido	CRIGDU44R28H266T	Via Scotti 20	Rialto	rimpiazzo		170	1.411,73	438,00	262,80	Insediam.	25/07/2002
Cirio Guido	CRIGDU44R28H266T	Via Scotti 20	Rialto	estir-reim		4000	11.003,00	3.914,00	2.348,40	Insediam.	25/07/2002

22	Rocca Giacomo	RCCGCM28C05D522M	Via Garibaldi 19/2	Orco Feglino	estir-reim	1700		2.349,57	1.880,00	1.128,00	Insecliam.	26/07/2002
23	Vairo Eugenio	VRAGNE45L11A326X	Via Calvisio 186	Finale Ligure	rimpiazzo		358	3.172,74	741,00	444,60	Insecliam.	26/07/2002
24	Marcnaro Angelo	MRCNGL27A04I693K	Loc. Montà, 1	Castiglione Chiav.	estirpazione	3000		5.542,00	4648,11	2788,87	Insecliam.	24/07/2002
25	Lugano Pierluigi	LGNPLG47M21F846E	Via Valparaiso, 60	Chiavari	estirpazione	9220		15.207,20	14285,20	8571,12	Insecliam.	25/07/2002
26	Accerbi Paolo	CCRPLA30L29A836B	Via P. Cima, 33/b	Beverino	Espianto	1500		795,00	309,87	185,92	Insecliam.	23/07/2002
27	Wackter Kurt	WCHKRT53H30Z119G	V. Buranco, 72	Monterosso	Rimpiazzo		200				Insecliam.	23/07/2002
28	Wackter Kurt	WCHKRT53H30Z119G	V. Buranco, 73	Monterosso	Reimpianto	500		1.291,15	1290,69	774,41	Insecliam.	23/07/2002
29	Rossi Alice	RSSLCA43E67A836F	Loc. Pavi, 4	Vernazza	Rimpiazzo		200	516,00	516,00	309,60	Insecliam.	25/07/2002
29	Malaspina Stefania	MLSSFN39H48D969K	V. Puggia 3/12	Genova	Rimpiazzo		350	903,00	903,00	541,80	Insecliam.	25/07/2002
30	Pascotto Rita	PSCRTI59E62E463D	V. Federici, 7	Beverino	Reimpianto	1400		3.633,00	2169,12	1301,47	Insecliam.	25/07/2002
31	Gorini Mauro	GRRMRA39E11E463I	V. Federici, 23	Beverino	Rimpiazzo		110	569,00	283,80	170,28	Insecliam.	25/07/2002
					TOTALI			109.469,06	63.061,79	37.837,07		

CIRCOLARE N. 6
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE PAESISTICA
E AMBIENTALE
Servizio Affari Giuridici del
Dipartimento
(Prot. 108531/868 del 29.07.2003)

Effetti dell'entrata in vigore del T.U. dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.) sulla legislazione ligure.

In considerazione della sopravvenuta entrata in vigore (il 30 giugno 2003) del T.U. dell'Edilizia, emanato con il DPR. 6-6-2001 n. 380, come modificato con il D.Lgs. 27-12-2002 n. 301 - conseguente alla proroga al 10 gennaio 2004, dell'operatività delle sole disposizioni contenute nel Capo V, Parte II rubricato "norme per la sicurezza degli impianti" (artt. da 107 a 121), disposta con il D.L. 24 giugno 2003 n. 147, sub articolo 4 - si rende doveroso fornire le seguenti indicazioni chiarificatrici in ordine agli effetti sulla vigente legislazione regionale in materia e, più in generale, in ordine all'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio dell'attività urbanistico-edilizia da parte delle Civiche Amministrazioni.

Va innanzitutto segnalato che il T.U. in argomento - emanato in attuazione dell'art. 7 della L. n. 150/1999 come modificato dall'art. 1 della L. n. 340/2000 - ha scopi essenzialmente di riordino e razionalizzazione rispetto alla legislazione statale di riferimento, per cui allo stesso è da riconoscere un valore essenzialmente compilativo-ricognitivo, e non anche un valore innovativo rispetto ai principi fondamentali desumibili dalla previgente legislazione statale, fatte salve alcune specifiche fattispecie che di seguito verranno puntualmente evidenziate.

Si ritiene pertanto che l'entrata in vigore delle disposizioni del T.U. Edilizia non comporti l'abrogazione delle leggi regionali previgenti di seguito indicate, le quali, in quanto emanate in conformità ai principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale di riferimento - che non sono stati sostanzialmente modificati dal ridetto T.U. - sono destinate a continuare ad operare fino alla loro sostituzione da parte di successive leggi regionali.

Tale conclusione appare coerente con l'attua-

le assetto costituzionale dei rapporti tra i poteri legislativi dello Stato e delle Regioni, sancito nell'art. 117 Cost, come novellato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, e risponde, altresì, al principio generale di efficienza e di economicità cui deve doverosamente ispirarsi l'operato di tutta la Pubblica Amministrazione.

Si segnala comunque che è intendimento di questa Amministrazione emanare una legge regionale di raccordo con detto Testo Unico al fine di dotare la Regione Liguria di una organica ed esaustiva disciplina della materia edilizia sostitutiva di quella statale, che pur nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel DPR 380/2001, valorizzi le peculiarità della già vigente legislazione ligure in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale; tale legge sarà altresì l'occasione per varare le direttive per la formazione dei Regolamenti Edilizi Comunali, già oggetto di proposta della Giunta Regionale al Consiglio, recanti, tra l'altro, la definizione degli interventi edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi.

Ciò premesso, rispetto alle disposizioni del ridetto T.U. si ritiene che permanga l'operatività delle seguenti leggi regionali:

1. l.r. 29/2002 ("misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi") recante, tra l'altro, la disciplina della D.I.A. con le precisazioni di seguito indicate. Infatti tale disciplina prevista negli articoli 4, 5, 21 e 24 è stata emanata in attuazione dei principi stabiliti nell'art.1, commi da 6 a 13, della L. n. 443/2001, come modificata dall'art.13, commi 7 e 8, della Legge n. 166/2002, ove è stata espressamente riconosciuta la potestà regionale di disciplinare in senso, oltreché riduttivo, anche ampliativo, l'ambito di applicazione della D.I.A., potestà che, del resto, è stata confermata dall'art. 22, comma 4, del T.U. a riferimento.

Peraltro deve essere evidenziato che sono da intendersi, ovviamente, superati i riferimenti contenuti nelle citate disposizioni regionali sulla D.I.A. concernenti l'autorizzazione edilizia, posto che quest'ultimo titolo abilitativo è stato soppresso dal ridetto T.U., così come deve ritenersi assorbita nel campo di applicazione della D.I.A. la fattispecie delle opere interne

di cui all'art. 26 della Legge 47/1985, in quanto detta norma è stata espressamente abrogata dal medesimo T.U.

In altri termini gli interventi soggetti nel regime previgente ad autorizzazione edilizia ed alla comunicazione di cui al citato art. 26 della Legge 47/1985 sono attualmente assoggettabili:

- a) a D.I.A. o, in alternativa, a permesso di costruire laddove l'interessato opti per il rilascio di tale titolo, in ragione della alternatività della D.I.A. rispetto al permesso di costruire sancita anche dalla l.r. 29/2002;
 - b) soltanto a permesso di costruire laddove il tipo di intervento (ad esempio pertinenze comportanti realizzazioni di volumi superiori al 20% dell'edificio principale) concreti la fattispecie di "nuova edificazione", secondo l'accezione di cui all'art. 3 del T.U., e semprechè l'intervento stesso non costituisca attuazione di strumenti urbanistici attuativi (art. 4, comma 1, lett. a)) o di progetti ad essi equivalenti, ovvero non sia previsto da una puntuale disciplina dello strumento urbanistico generale vigente (art. 4, comma 1 lett. b)) nel qual caso potrà farsi ricorso, in via alternativa, alla D.I.A.;
2. l.r. 25/1995 ("disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia"), tenuto conto del fatto che le disposizioni del T.U. di che trattasi in tema di contributo per il rilascio del permesso di costruire (articoli da 16 a 19) si sono limitate a riprodurre, in buona sostanza, la disciplina già stabilita dalla Legge n. 10/1977 e s.m. (agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) rispetto alla quale la Liguria ha, a suo tempo, proceduto all'emanazione di una specifica normativa di dettaglio in attuazione dei principi fondamentali desumibili dalla ridetta legislazione statale la quale non risulta pertanto allo stato superata;
 3. l.r. n. 7/1987 ("disposizioni di attuazione degli artt. 3 e 8 della L. 47/1985 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio"):
 - relativamente agli articoli da 1 a 10, concernenti le modalità di controllo dell'abusivismo edilizio e la delega alle Province delle

relative funzioni, rispetto ai quali valgono le stesse considerazioni espresse sub. 2), con l'ulteriore segnalazione che la l.r. 7/1987 ha espressamente sostituito una serie di disposizioni statali di riferimento, che, invece, il T.U. Edilizia presuppone ancora operanti;

- relativamente all'art. 12, concernente la determinazione delle variazioni essenziali, rispetto al quale valgono le stesse considerazioni espresse sub. 2);

4. l.r. n.30/1992 ("interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione" e s.m.), relativamente agli articoli 1 e 2 concernenti, rispettivamente, gli interventi ammissibili nei Comuni privi di strumento urbanistico generale e quelli ammissibili nelle zone soggette a vincolo decaduto, rispetto ai quali valgono le stesse considerazioni espresse sub.2).

Per converso si richiama l'attenzione sull'immediata operatività nel territorio ligure delle seguenti disposizioni del T.U. Edilizia attinenti a temi e/o settori che - in quanto collegati ad effetti di natura sanzionatoria sia penale, sia amministrativa, sia civile, a profili di sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, e di natura fiscale ovvero in quanto non espressamente disciplinati da leggi regionali - sono da considerare coperti dalla legislazione statale, anche per esigenze di garanzia di uniformità di applicazione rispetto al territorio nazionale:

1. disposizioni sulla vigilanza dell'attività urbanistico edilizia e responsabilità - articoli da 27 a 29 -, sulle sanzioni amministrative - articoli da 30 a 43 -, sulle sanzioni penali e azione penale - articoli 44-45 -, sulle sanzioni accessorie a carico dei notai e di aziende erogatrici di servizi pubblici - articoli 46, 47 e 48-;
2. disposizioni fiscali - articoli 49 a 51-;
3. normativa tecnica per l'edilizia - articoli da 52 a 135 (fatta salva la proroga al 10 gennaio 2004 dell'efficacia del Capo V, Parte II, rubricato "norme per la sicurezza degli impianti", disposta dall'art. 4 del citato D.L. n. 147/2003: articoli da 107 a 121);
4. disposizioni recanti le "definizioni degli inter-

venti edilizi” di cui all’art. 3, aventi forza di legge, fino al loro recepimento ed attuazione, nell’apposita preannunciata legge regionale di raccordo con il T.U. in corso di predisposizione, con evidenziazione della loro immediata prevalenza sulle eventuali diverse definizioni contenute negli Strumenti Urbanistici Generali e dei Regolamenti Edilizi (art. 3, comma 2), ma non anche sulla disciplina sostanziale relativa ai tipi di interventi (parametri, limiti, caratteristiche formali e dei materiali);¹

5. disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 e di cui agli articoli da 10 a 14, sul permesso di costruire aventi rango legislativo, efficaci sino al recepimento ed attuazione dei relativi principi fondamentali nell’apposita legge regionale di raccordo con il T.U.;
6. disposizioni sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui agli articoli 20 e 21, in quanto le stesse, sebbene di rango regolamentare, sostituiscono le previgenti disposizioni statali in materia, per cui si considerano operanti fino all’emanazione della ridetta legge regionale di raccordo con il T.U., onde evitare vuoti normativi;
7. disposizioni sull’agibilità degli edifici di cui agli articoli da 24 a 26 efficaci sino al recepimento ed attuazione dei relativi principi fondamentali nella ridetta legge regionale di raccordo con il T.U.;
8. disposizioni finali recanti norme abrogate e norme che restano in vigore (articoli 136-138).

Per quanto attiene, invece, alla disciplina dello sportello unico per l’edilizia, introdotta nell’art. 5 del ridetto T.U., si ritiene che tale disposizione, di rango regolamentare, non comporti obblighi immediati nei confronti dei Comuni, in quanto - a prescindere dalla legittimità costituzionale delle disposizioni del T.U. di che trattasi, aventi valore regolamentare, in una materia, quale è quella edilizia, non ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato a norma del citato art. 117, comma 6, Costituzione, bensì a quella di legislazione concorrente (in tal senso vedasi due recenti sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 11.4.2002 n. 1 e 17.10 e 18.12.2002 n. 5) - si deve rilevare che:

a) la normativa regolamentare statale non può violare l’autonomia statutaria e normativa dei Comuni sancita dallo stesso T.U., sub art. 2, comma 4, e ribadita dal comma 5 laddove è espressamente previsto che le norme del T.U. in nessun caso possano essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti già trasferiti, delegati o comunque conferiti alle Regioni e agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

È al riguardo indubbio che le modalità organizzative degli uffici comunali attengono a materia in cui il Comune ha sua autonoma potestà regolamentare, come chiaramente sancito dal T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

b) d’altra parte la disciplina statale di dettaglio attuativa del nuovo principio fondamentale introdotto dal T.U. in tema di rilascio dei titoli edilizi, - consistente nell’obbligo di contestualizzazione dei vari atti costituenti il presupposto del rilascio del permesso di costruire - appare rinvenibile nell’art. 20, e non già nell’art. 5.

In altri termini la disciplina dello sportello unico per l’edilizia, in attesa della emanazione della specifica normativa regionale sopra menzionata, costituisce soltanto una delle possibili modalità con cui assicurare l’osservanza del sopra menzionato nuovo principio introdotto dal ridetto T.U..

Alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene, pertanto, che l’art. 5 del T.U. non costituisca una disposizione direttamente vincolante nei confronti dei Comuni, nel senso che gli stessi hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di applicare tale disposizione attraverso la costituzione fin da ora dello Sportello Unico dell’Edilizia, come pure possono attendere, in proposito, l’entrata in vigore della futura legge regionale di raccordo con il T.U..

Infine si precisa che nulla è innovato dal Testo Unico in argomento sull’obbligo per i Comuni di dotarsi o meno della Commissione Edilizia, essendo stato confermato il principio, già statuito dalla precedente legislazione statale, che i Comuni possono scegliere di avvalersi o meno di tale organo ferma restando in ogni caso l’obbl-

gatorietà di acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata per gli interventi ricadenti in aree od immobili assoggettati a vincoli di natura paesistico- ambientale.

Stante la complessità dell'attuale quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del Testo Unico ed in attesa della emanazione della preannunciata legge regionale di raccordo, le competenti strutture regionali restano a disposizione per ogni chiarimento od apporto ritenuto necessario.

Nota ¹: tale operatività va paraltro intesa e circoscritta ai fini della individuazione del titolo abilitativo necessari in funzione del tipo di intervento da realizzare; ad esempio è alla definizione di nuova costruzione contenuta nel Testo Unico dell'Edilizia, e non a quella dello strumento urbanistico comunale o del Regolamento Edilizio, che dovrà farsi riferimento per individuare il tipo di titolo abilitativo necessario; le definizioni di cui all'art. 3 non si ritengono invece operanti nei confronti della disciplina urbanistica sostanziale, nel senso che, laddove dallo strumento urbanistico localmente vigente sia ammessa la possibilità di ampliamento, riconducendo tale intervento nella categoria della ristrutturazione edilizia, tale possibilità non verrà meno anche se sotto il profilo del titolo edilizio l'intervento medesimo dovrà essere qualificato come di nuova costruzione.

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

CIRCOLARE N. 7
DIPARTIMENTO SANITA'
Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria
(prot. n. 112720/6040)

Commercializzazione funghi epigei spontanei.

Si intende con la presente fare seguito a richieste di chiarimenti e ai quesiti posti sull'argomento in oggetto, con riferimento ai quali formulano le seguenti osservazioni.

Per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione, prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 376/95, gli

Ispettorati micologici istituiti presso ciascuna Azienda U.S.L., in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5176 del 15.7.199, provvedono al riconoscimento di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate.

In ordine alla possibilità per i raccoglitori di funghi porcini di porre in vendita direttamente gli stessi al consumatore, tale possibilità può solo configurarsi - laddove non in contrasto con l'Ordinanza del Ministro della Sanità del 2.3.2000 in tema di commercio sulle aree pubbliche - qualora il raccoglitore sia imprenditore agricolo, nelle forme e modi consentiti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 18.5.2001, n. 228, ovvero, altrimenti, nella veste di esercenti a tutti gli effetti, fiscali, amministrativi e quant'altro, di tali soggetti.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che la verifica di funghi spontanei è consentita per il prodotto in possesso della certificazione sanitaria ex art. 3 D.P.R. 376/95.

Anche la fornitura agli esercenti di funghi da terzi soggetti non esime da tale certificazione, indipendentemente dal possesso dell'autorizzazione ex art. 2 del D.P.R. citato.

Nel restare a disposizione per ogni esigenza si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Speranza Sensi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE DI IMPERIA

16.07.2003

N. 429

Modifica alle tavole di piano n. 13 A - Carta delle fasce fluviali e n. 16 bis - carta del rischio idraulico del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei Torrenti Valle-crosia e Borghetto - Ambito di Bacino n. 2 Nervia L.R. 18/99 art. 97 e D.L. 180/98 (convertito con Legge 267/98)

approvato con D.C.P. n. 86 del 15.10.2002.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Su proposta dell'Assessore G. Saldo, relatore;

Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante all'originale della presente deliberazione, dei Responsabili del Servizio interessato e di Ragioneria, espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Premesso:

- che con D.C.P. n. 86 del 15.10.2002 è stato approvato il Piano di Bacino per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei Torrenti Vallecrosia e Borghetto - (Ambito di Bacino n. 2 - Nervia)
- che a seguito della conclusione dei lavori di messa in sicurezza sul rio Rattaconigli eseguiti dalla Provincia mediante il ripristino della sezione idraulica, il miglioramento e la protezione dello sbocco a mare, di cui alla D.G. P. n. 45 del 31.01.2001, con la dichiarazione di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Puppo in data 24 marzo 2003 e alle successive dichiarazioni dello stesso Direttore dei lavori in data 20.05.2003 e 04.06.2003, assunte a protocollo provinciale rispettivamente in data 28.05.2003 n. 23662 e 12.06.2003 n. 26012 con le quali si attesta che i lavori eseguiti risultano idonei a far defluire la portata duecentennale con adeguato franco di sicurezza, come previsto dal Piano di Bacino, si ritiene superata la condizione di pericolosità definita dal Piano di Bacino Stralcio vigente;

Considerato che l'area circostante il rio Rattaconigli riportava nella cartografia di Piano tav. 13 A condizioni di pericolosità idraulica alta e media e bassa (fascia A, B e C) e nella Tav. 16 bis condizioni di rischio elevato (R4) e che a seguito della conclusione dei lavori e al superamento delle criticità idrauliche, si rende necessario procedere alla ripermetrazioni di dette aree;

Rilevato che l'art. 24 punto 13 delle norme di

Piano prevede espressamente la possibilità di ripermetrazioni delle aree a seguito dei lavori di messa in sicurezza con le procedure previste dal comma 15 art. 97 della L.R. 18/99 e che il successivo art. 40 attribuisce alla Giunta Provinciale la competenza, acquisito il parere del C.T.P.;

Visto il parere del C.T.P. espresso con voto n. 547 del 10.07.2003;

Vista la relazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Difesa del Territorio, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica della perimetrazione delle delle Tav. 130 - Carta delle fasce fluviali e Tav 16 bis - Carta del Rischio idraulico - come da predisposto allegato cartografico;

Vista la legge 865/71 e s.m.i.;

Vista la L.R. 9/93 e s.m.i.;

Vista la L. 183/89 e s.m.i.;

Vista la L.R. 18/99;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione nn. 64 del 10.6.1991 e successive modifiche;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto sopra detto, la modifica della perimetrazione nella cartografia di Piano tav. 13 A condizioni di pericolosità idraulica alta e media e bassa (fascia A, B e C) e nella Tav. 16 bis condizioni di rischio elevato (R4) già imposta dal Piano di Bacino dei Torrenti Vallecrosia e Borghetto - (Ambito di Bacino N. 2 Nervia) come da cartografia allegata come parte integrante della presente delibera, con la permanenza della sola fascia C (pericolosità idraulica bassa per tempo di ritorno T500) e del Rischio idraulico medio R2;

2. di dare mandato all'Ufficio Piani di Bacino per la trasmissione della presente modifica ai Comuni territorialmente interessati;
3. di dare atto che la relazione elaborata dall'Ufficio è parte integrante del presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di eliminare i vincoli esistenti.

IL PRESIDENTE
Avv. Giuliano Gianni

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio Negro

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

01.08.2003

N. 28244

Comune di Follo - Variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per il cambio d'uso a civile abitazione di un fabbricato ex scuola elementare in località Valdurasca.

IL PRESIDENTE

omissis

Che il Comune di Follo con deliberazione C.C. n. 8 del 4.3.2003 ha adottato la variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per il cambio d'uso a civile abitazione di un fabbricato ex scuola elementare in località Valdurasca;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante di interesse locale al PRG del Comune di Follo, adottata ai sensi dell'art.2 della L.R. 9/83 e s.m. con delibera-

zione C.C. n. 8 del 4.3.2003, concernente il cambio d'uso a civile abitazione di un fabbricato ex scuola elementare in località Valdurasca;

2. Gli elaborati della variante, debitamente vistati, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.;
4. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si da atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

**PROVINCIA DI GENOVA
AREA 08 -AMBIENTE
Ufficio Derivazioni acqua e Linee
Elettriche D/5218**

La Ditta Dalpian Luca ha presentato in data 16.12.99 istanza per concessione in sanatoria di derivazione acqua da 3 sorgenti trib. r. Ciappé e 1 trib. R. senza nome e dal Rio stesso in Comune di Tiglieto per mod. 0,0080 ad uso irriguo.

IL DIRETTORE
Dott. M. De Andreis

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

30.05.2003

N. 4007

**Corso d'acqua: Sub alveo T. Scrivia.
Ditta richiedente: Mirabelli F.lli di Mi-
rabelli Marco, Sabrina, Stefano & C.
s.a.s. Domanda: in data 18.3.98 di con-
cessione in sanatoria di derivazione
idrica in comune di Ronco Scrivia per
uso antincendio e lavaggio automezzi.
Pratica n. 1847.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Mirabelli F.lli di Mirabelli Marco, Sabrina, Stefano & C. s.a.s. di derivare dal subalveo del torrente Scrivia, in località via delle Piane del comune di Ronco Scrivia, una portata non superiore a moduli 0,0087 (litri/secondo 0,87) di acqua per uso antincendio e lavaggio automezzi.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

04.06.2003

N. 4008

**Corso d'acqua: Pozzo sub alveo T. Bi-
sagno. Richidente: Ditta Calandra
Pina. Domanda in data: 19.12.98 per
concessione in sanatoria di derivazio-**

**ne acqua ad uso auto lavaggio. Comu-
ne di Genova-Marassi. Pratica n. 4703.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Calandra Pina di derivare dal subalveo del torrente Bisagno, in località Marassi del comune di Genova, una portata non superiore a moduli 0,005 (litri/secondo 0,5) di acqua per uso lavaggio automezzi.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

01.07.2003

N. 4006

**Corso d'acqua: Sorgente De Duga tri-
butaria del R. Carron (bac. T. Sturla).
Richiedente: Consorzio Rurale di Mi-
gliramento Fondiario Belvedere. Do-
manda in data: 7.12.99 ed integrazioni
del 11.02.2000 per concessione in sa-
natoria di derivazione acqua ad uso
umano in Comune di Borzonasca. Pra-
tica n. 5128.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Consorzio Rurale di Miglioramento Fondiario Belvedere di derivare dalla sorgente Da Duga, tributaria del rio Carron (bac. del torr. Sturla), in località Duga del comune di Borzo-

nasca, una portata non superiore a moduli 0,012 (l/s 1,2) di acqua per uso umano.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

03.07.2003

N. 4051

Corso d'acqua: Rio dei Roncassi. Richiedente: Ditta Solari Mauro e Peirano Beppino. Domanda: in data 03.12.2001 di voltura della concessione di derivazione acqua ad uso irriguo, assentita alla ditta Solari Umberto e Peirano Agostino con D.P.G.R n. 1270 in data 09.10.1978, nel Comune di San Colombano Certenoli. Pratica n. 3269.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi diritti dei terzi la ditta Solari Mauro (C.F. SLR MRA 5IL 03C 621 R) e Peirano Beppino (C.F. PRN BPN 65D 02E 488 Z) è riconosciuta titolare della concessione già assentita alla ditta Solari Umberto e Peirano Agostino con D.P.G.R. n. 1270 in data 09.10.1978 per derivare dal rio dei Roncassi, in località Pezza Grande del Comune di San Colombano Certenoli mod. 0,002 (l/s 0,2) di acqua per uso irriguo alle stesse condizioni, con lo stesso canone e con la medesima scadenza del 08.10.2008, di cui al disciplinare n. 146/78 di repertorio in data 24.08.1978 e del D.P.G.R. n. 1270 sopracitato, che regolano la concessione di cui trattasi, nonché con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

09.07.2003

N. 4200

Corso D'Acqua: Sorgenti Groppo Alto Fontanezze Novelle. Richiedente: Consorzio Rurale fra produttori agricoli Romaggi. Domanda: in data 4.12.96 di rinnovo di concessione idrica in comune di San Colombano Certenoli uso umano. Pratica n. 2695.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Consorzio Rurale tra i Produttori Agricoli di Romaggi il rinnovo con variante della concessione per derivare dalle sorgenti Groppo Alto, Fontanezze e Novelle, tributarie dei Rii Barbarasco e Camporile (bacino del Torrente Lavagna) sgorganti in località Romaggi e Costa di Romaggi, del comune di S. Colombano Certenoli, una portata non superiore a complessivi moduli 0,0045 (l/s 0,45) di acqua per uso umano.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

09.07.2003

N. 4201

Corso d'acqua: T. Neirone. Richiedente: Ditta Corsiglia Aldo e Leverone Rinaldo. Domanda: in data 31.05.03 di variante d'uso della concessione di derivazione acqua già assentita con D.P.G.R. n. 568 in data 04.06.1981 alla

ditta medesima nel Comune di Neirone. Pratica n. 3555.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi ed a parziale variante di quanto previsto con D.P.G.R. n. 568 in data 04.06.1981 è concesso alla ditta Corsiglia Aldo e Leverone Rinaldo, in solido, di derivare dal Torrente Neirone, in località Centrale S.I.E.L. del Comune di Neirone, una quantità d'acqua non superiore a mod. 0,004 (1/s 0,4) per uso irriguo.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

21.07.2003

N. 4430

Corso d'acqua: Sorg.ti "Brassetto" trib. T. Cantarena. Richiedente: Convento Padri Carmelitani Scalzi. Domanda in data: 30.10.02 di variante di concessione di derivazione acqua e di collaudo in comune di Arenzano. Pratica n. 4465.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) - Salvi i diritti dei terzi ed a parziale modifica di quanto previsto nel proprio Provvedimento dirigenziale n. 197 in data 22.03.01, è concesso alla ditta Convento Padri Carmelitani Scalzi di derivare dalla sorgente "Brassetto", tributaria del Torrente Cantarena, sgorgante in località Costa Boera del comune di Arenzano, una portata non superiore a moduli 0,005 (l/s 0,5) di acqua per uso irriguo e per irrigazione aree a verde pubblico ed impianti sportivi ed è appro-

vato il certificato di collaudo in data 13.05.03 delle opere di derivazione idrica di cui alla concessione medesima.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DI GENOVA**

21.07.2003

N. 4431

omis'

Soc. dell'Acqua Potabile s.r.l.. Domanda: in data 10.09.02 di autorizzazione alla terebrazione di pozzo in comune di Carasco per uso umano. Pratica n. 11.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi la Ditta Società dell' Acqua Potabile S.r.l. è autorizzata alla terebrazione di un pozzo nel mappale n. 481 del foglio n. 6 del N.C.T del Comune di Marasco, in località Pontevecchio, per la ricerca di acqua da destinarsi ad uso umano.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

24.07.2003

N. 4433

Corso d'acqua: Rio Corsiglia, Rio Rissuello, Rio Cerrale e Rio Sestri trib. Torrente Neirone (bacino Torrente Lavagna). Richiedente: Azienda Elettrica Neirone di Laura Bonardi & C. S.n.c. Domanda in data: 19.09.00 per rinnovo di concessione di derivazione acqua ad uso produzione energia elettrica in Comune di Neirone. Pratica n. 1427.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Azienda Elettrica Neirone di Laura Bonardi & C. S.n.c. il rinnovo della concessione per

derivare dai Rii Corsiglia, Rissuello, Cerrale e Sestri, tutti tribù tari del Torrente Neirone (bacino del Torrente Lavagna), nelle località Corsiglia e Bassi del comune di Neirone, una portata non superiore a moduli massimi 8,00 (l/s 800) e moduli medi 2,20 (l/s 220) di acqua per produrre sul salto di mt. 235,00 la potenza nominale media di KW 506,86 da trasformare in energia elettrica.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

28.07.2003

N. 6169

SP 15 "Carcare-Pallare-Bormida-M elogno" - Lavori di Costruzione variante all'abitato di Carcare. Ordinanza di versamento di E. 34.862,61 alla Cassa DD.PP. per indennità di espropriazione non accettate. Classifica 007.004.002\09-2003.

IL DIRIGENTE

omissis

ORDINA

Il versamento alla Cassa DD.PP. di E. 34.862,61, da convertirsi in polizza di deposito Der le indennità di espropriazione a favore delle ditte di seguito indicate.

omissis

I dati di identificazione delle ditte sono in visione presso il Servizio Programmazione e Espropri - Ufficio Espropri della Provincia di Savona.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE DELEGATO
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

22.07.2003

N. 6023

Richiedente: Società Eco-Edil S.r.l. Domanda intesa ad ottenere la concessione per attraversamento Rio Marroni, del Rio Lamberti e del Rio Rocca in comune di Stella, mediante condotta per il gas in politene nel Comune di Stella - Pratica n. 339/02 cl 013.003.001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

art. 1) di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la Soc. ECO-EDIL s.r.l. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 10261 di repertorio in data 26.06.2003.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

22.07.2003

N. 6033

Domanda pervenuta in data 10.12.1999 di rinnovo e subingresso con varianti in sanatoria della concessione, prot. n. 27801, n. 869 del 28.05.73 per derivare da un gruppo di 3 sorgenti denominate "Bricco" nel bacino del torrente Segno in loc. Campo Giacone e Campo Ferrato, fraz. Segno - comune di Vado Ligure una

quantità d'acqua di mod. 0,02 (l/sec. 2,00) ad uso potabile - rif. 1393/D - prat. n. 55/02. Richidente: Società acquedotto di Savona S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Art. 1) ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla Società Acquedotto di Savona s.p.a. è concesso il Rinnovo e subingresso con varianti in sanatoria della Concessione già assentita con D.P.R. alle OO.PP. per la Liguria Prot. n. 27801, n. 869 del 28.05.1973 per derivare da un gruppo di 3 sorgenti denominate "Bricco" nel Bacino del torrente Segno in Località Campo Giacone e Campo Ferrato, Frazione Segno - Comune di Vado Ligure una quantità d'acqua complessiva di moduli 0,02 (l/sec. 2,00) d'acqua ad uso potabile.

Art. 2) È approvato il collaudo delle opere di presa di cui al verbale di visita locale d'Istruttoria in data 20 Marzo 2003.

Art. 3) La suddetta concessione è accordata a decorrere dalla data del 27 Maggio 2003 (Giorno successivo alla data di scadenza del Decreto n. 869 in data 27 Maggio 1973) e con scadenza 31 Dicembre 2028. (Data di scadenza della Convenzione stipulata tra il Comune di Vado Ligure e la Società Acquedotto di Savona s.p.a., n. 75166 di rep., per la concessione di servizio pubblico di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Vado Ligure) subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10253 di repertorio in data 23.06.2003 e verso il pagamento del canone minimo annuo di Euro 284,85, - a decorrere dalla data di concessione, oltre i versamenti specificati nell'art. 11 del suddetto disciplinare ed eventuali sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

22.07.2003

N. 6039

Richiedente: Società Eco-Edil S.r.l. Domanda intesa ad ottenere la concessione per attraversamento del Rio Lamberti e del rio affluente di destra del Rio Molin, posti in comune di Stella mediante condotta per il gasi in polilene nel Comune di Stella - Pratica n. 338/02 cl. 013.003.001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

DECRETA

1) di autorizzare ai sensi dell'art 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la Soc. ECO-EDIL s.r.l. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 10260 di repertorio in data 26.06.2003.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

22.07.2003

N. 6055

Richiedente: Si.ra Berardo Lucia. Rinnovo in sanatoria e subingresso nella concessione per derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Torrente Carbuta in Comune di Calice Ligure Loc. Campo-

grande già assentita al Sig. Pampararo Agostino con D.G.C. n. 6373 in data 17.10.1935 e prorogato a termini di legge a tutto il 31.01.1982. Pratica n. 581/01 - Rif. 125/R.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Sig.ra Berardo Lucia il rinnovo in sanatoria ed il subingresso della concessione, già assentita con D.G.C. n. 6373 del 17.10.1935 e prorogata a norma di legge, per derivare una quantità d'acqua non superiore a Moduli 0,0027 (l/sec. 0,27) ad uso Irriguo dal Torrente Carbuta in Comune di Calice Ligure Località Campogrande.

Art. 2) La suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 01.02.1982 giorno successivo alla scadenza dell'originaria concessione, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10277 di repertorio in data 17.07.2003 e verso il pagamento del canone minimo annuo di Euro 2,58 (Euro Due/58) oltre i versamenti specificati nell'art. 12 del suddetto disciplinare ed eventuali sovrimposte, sovracanononi o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

24.07.2003

N. 6087

Corso d'acqua: Torrente Sansobbia. Domanda pervenuta in data 06.07.2000 e successiva integrazione per rinnovo con Varianti della concessione di derivazione d'acqua ad uso

irriguo in Comune di Albisola Superiore - Fraz. Ellera - già assentita con D.P.G.R. n. 1375 del 19.5.1976. Richiedente: Consorzio acquedotto rurale irriguo dell'Olmo. Pratica n. 167/03 - Rif. 1494/D.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso al Consorzio acquedotto rurale irriguo dell'Olmo il rinnovo con Varianti della concessione già assentita con D.P.G.R. n. 1375 del 19.5.1976, modificato con D.P.G.R. 2420 del 7.9.1976, per derivare dal Torrente Sansobbia, in Comune di Albisola Superiore - Località Gian - Frazione Ellera, una quantità di acqua complessiva non superiore a Moduli 0,023 (l/sec 2,3) per uso irriguo.

Art. 2) La suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui e correnti dal 11.2.2003, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare n. 10276 di repertorio in data 16.07.2003 e verso il pagamento del canone minimo annuo di E. 2,58 (Euro due/58) a decorrere dalla data di concessione, oltre i versamenti specificati nell'art. 11 del suddetto disciplinare ed eventuali sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

24.07.2003

N. 6089

Rio delle Monache - Bacino torrente Erro - rinnovo licenza annuale di attingimento d'acqua ad uso irriguo in località Villa Anny del comune di Pon-

tivrea. Richiedente: Salvo Federica. Rif. 267/A - fascicolo 18/03.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di concedere, salvi i diritti dei terzi, alla signora Salvo Federica il rinnovo della licenza annuale di attingimento per derivare dal Rio delle Monache - bacino torrente Erro - una quantità d'acqua complessiva pari a moduli 0,0025 (l/sec. 0,25), al fine di irrigare circa mq. 4.193 di terreno Comune di Pontinvrea, per un anno a decorrere dal 17 giugno 2003 con le stesse modalità stabilite nell'originaria licenza assentita con Atto dirigenziale Settore n. 857/2002.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

24.07.2003

N. 6093

Rinnovo licenza annuale per attingimento d'acqua ad uso irriguo da due punti di presa sul fiume Bormida di Pallare in località DaMonte del comune di Pallare. Richiedente: Marengo Anna. Rif. 239/A - Fascicolo 20/03.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di concedere, salvi i diritti dei terzi, alla signora Marengo Anna il rinnovo della licenza annuale di attingimento per derivare dal fiume Bormida di Pallare, tramite due punti di presa, una quantità d'acqua complessiva di moduli 0,05 (l/sec. 0,5), al fine di irrigare circa mq. 18.332 di terreno in località Damonte del Comune di

Pallare, per un anno a decorrere dall'1 luglio 2003 con le stesse modalità stabilite dall'originaria licenza di questo Settore n. 288/2000.

La quantità d'acqua prelevata è così suddivisa:

- dal 1° punto di presa mod. 0,004 (l/s 0,4) per irrigare circa mq. 16.250 di terreno contraddistinto al fg.17 mappali n. 221, 225, 227, 228, 380, 382, 400 del Comune di Pallare
- dal 2° punto di presa mod. 0,001 (l/s 0,1) per irrigare circa mq. 2.082 di terreno contraddistinto al fg. 17 mappali n. 316, 321, 325, 326, 397 del Comune di Pallare.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

24.07.2003 N. 6096

Rio Cummi in Comune di Cairo Montenotte. Concessione Licenza annuale di attingimento d'acqua ad uso irriguo in Località Fornaci. Richiedente: Stefanini Gian Pietro. Pratica n. 17/02-AA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

RILASCIA

fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al signor Stefanini Gian Pietro la Licenza annuale di Attingimento per derivare dal Rio Cummi - Bacino Fiume Bormida di Spigno - in Località Fornaci del Comune di Cairo Montenotte una quantità d'acqua pari a moduli 0,0028 (l/sec 0,28) ad uso irriguo, al fine di irrigare mq. 400 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. Foglio 67 - Mappale 178 del Comune di Cairo Montenotte, per un'ora e quaranta minuti al giorno

(dalle ore 7,30 alle ore 8,50 e dalle ore 20,00 alle ore 20,20) per un anno a decorrere dalla data di rilascio della presente Licenza.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

17.03.2003 N. 2464

Richiedente: Società La Filanda S.r.l. Domanda pervenuta in data 24.10.2002 e successive integrazioni pervenute in data 03.02.2003 e 12.02.2003 di subingresso alla concessione di fatto rilasciata al Comune di Albisola Superiore in Località Erchi del Comune di Albisola Superiore da utilizzarsi ad uso campo da golf. Autorizzazione ai fini idraulici con contestuale autorizzazione all'inizio dell'occupazione dell'area demaniale. Pratica n. 324/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la società La Filanda S.r.l. all'esecuzione delle opere secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza, su terreno di proprietà demaniale ed alle seguenti condizioni.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

21.03.2003

N. 2626

Richiedente: Società La Filanda S.r.l. Distretto di trasformazione DT4 del Piano Urbanistico Comunale S.U.A. - Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata n. 1 - Complesso Turistico - Sportivo Borgo Erchi - Ricettività Località Filanda - Autorizzazione all'inizio dei lavori inerenti la concessione per la realizzazione di n. 3 bocche di scarico acque bianche nel Torrente Sansobbia in Loc. La Filanda - Comune di Albisola Superiore. Pratica n. 407/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la società LA FILANDA S.r.l. all'esecuzione dei lavori in argomento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza, su terreno di proprietà demaniale ed alle seguenti condizioni.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

21.03.2003

N. 2631

Richiedente: Società La Filanda S.r.l. Distretto di trasformazione DT4 del Piano Urbanistico Comunale S.U.A. -

Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata n. 1 - Complesso Turistico-Sportivo Borgo Erchi - Ricettività Località Filanda - Autorizzazione all'inizio dei lavori inerenti la concessione per la realizzazione di un attraversamento mediante ponte carrabile sul Torrente Sansobbia in Loc. Ca La Murta - Comune di Albisola Superiore. Pratica n. 407/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la società La Filanda S.r.l. all'esecuzione dei lavori in argomento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza, su terreno di proprietà demaniale ed alle seguenti condizioni.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

21.03.2003

N. 2635

Richiedente: Società la Filanda S.r.l. Distretto di trasformazione DT4 del Piano Urbanistico Comunale S.U.A. - Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata n. 1 - Complesso Turistico - Sportivo Borgo Erchi - Ricettività Località Filanda - Autorizzazione all'inizio dei lavori inerenti la concessione per la realizzazione di tre attraversamenti mediante 2 ponticelli ed una passerella sul Rio Legao in Loc.

La Filanda - Comune di Albisola Superiore. Pratica n. 407/02.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la società La Filanda S.r.l. all'esecuzione dei lavori in argomento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza, su terreno di proprietà demaniale ed alle seguenti condizioni.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

26.06.2003

N. 5166

Richiedente: Comune di Carcare. Domanda del 24.03.2003 di subingresso nella concessione di ponte sul Rio Cornareto, nel bacino del T. Bormida di Spigno, in Loc. Via Cattaneo - Comune di Carcare ed ampliamento dello stesso. Domanda del 10.06.2003 per concessione in sanatoria per attraversamento del Rio con tubazione fognaria dell'acquedotto nonché per scarichi acque bianche, richiesta parziale modifica degli stessi, adeguamento alla nuova situazione idraulica. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 69/03.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D.

25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Comune di Carcare all'esecuzione dei lavori in argomento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza, su terreno di proprietà demaniale ed alle seguenti condizioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

30.05.2003

N. 247

Ditta: Comune di Lerici. Corso d'acqua: Canale dei Sardi. Concessione demaniale relativa all'adeguamento dell'attraversamento esistente del Canale dei Sardi ad uso transito pedonale e carrabile in Località Guercio-Colomba nel Comune di Lerici (SP). Pratica n. 4364.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla ditta Comune di Lerici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della concessione demaniale relativa all'adeguamento dell'attraversamento esistente del Canale dei Sardi ad uso transito pedonale e carrabile in Loc. Guercio-Colomba nel Comune di Lerici (SP), in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

14.07.2003

N. 328

**Nulla osta n. 10837. Corso d'acqua:
Torrente Chicciola. Domanda della
Ditta: Comune di Brugnato. Relati-
va al nulla osta idraulico ad esegui-
re i lavori di manutenzione e puli-
zia dell'alveo fluviale del Torrente
Chicciola del tratto interno all'abi-
tato di Brugnato in Comune di Bru-
gnato.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla ditta: Comune di Brugnato, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla osta ai soli fini idraulici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e pulizia dell'alveo fluviale del Torrente Chicciola nel tratto interno dell'abitato di Brugnato, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni
